

dossier

**PDL n.
409**

Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza

- 1. Informazioni sintetiche sul progetto di legge n. 409*
- 2. Testo depositato*
- 3. Informazioni e dati contesto*
- 4. Il “quadro logico” sotteso al provvedimento*
- 5. Note di lettura e approfondimento*
- 6. Impatti finanziari e copertura*
- 7. Aspetti valutativi*
- 8. Sintesi delle proposte ed osservazioni degli stakeholders*
- 9. Modifiche apportate all’articolato e ripercussioni finanziarie*
- 10. Appendice - Esiti di un sondaggio condotto presso i Comandi di polizia locale*
- 11. Appendice normativa*



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL VENETO

Il presente dossier è stato realizzato dalla Segreteria della Prima Commissione consiliare e dall'Unità studi e biblioteca, afferenti al Servizio attività e rapporti istituzionali

Ultimato il 3 marzo 2020

Stampato a cura della Stamperia del Consiglio Regionale

1. INFORMAZIONI SINTETICHE SUL PROGETTO DI LEGGE N. 409

Oggetto	Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	Prima commissione consiliare permanente <i>Materie di competenza: politiche istituzionali, ivi comprese le modifiche dello Statuto della Regione e del Regolamento del Consiglio; politiche dell'Unione europea e relazioni internazionali, ivi comprese la competenza sulle materie connesse al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e la competenza referente sui progetti di legge regionale europea; politiche di bilancio e di programmazione</i>
Data di presentazione alla Presidenza del Consiglio	25 ottobre 2018
Data di assegnazione alla commissione consiliare competente	31 ottobre 2018
Data di trasmissione della scheda di analisi economico-finanziaria (AEF) e della nota di verifica	Allegata alla DGR 37/DDL del 25 settembre 2018
Data di redazione della scheda di inquadramento normativo (SIN)	24 febbraio 2020

2. TESTO DEPOSITATO

"NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE E POLITICHE DI SICUREZZA"

TITOLO I - Polizia locale

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto.

1. La Regione, in conformità all'articolo 117, comma 2, lettera h), della Costituzione, e nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale", disciplina il riordino della normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza.

2. La presente legge è diretta a promuovere una disciplina unitaria e coordinata delle funzioni e dei compiti della polizia locale tra cui quelle della polizia amministrativa locale, al fine di migliorare l'organizzazione della stessa.

3. La Regione, nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e ragionevolezza nonché valorizzando la specificità ed il ruolo dei soggetti pubblici e privati interessati, privilegia il metodo della concertazione per creare un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale.

Art. 2 - Funzioni della Regione.

1. La Regione disciplina la razionalizzazione ed il potenziamento degli apparati di polizia locale nonché la promozione delle politiche di sicurezza integrata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

2. La Regione, per il perseguimento delle finalità indicate al comma 1, sostiene:

- a) l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni di polizia locale su tutto il territorio regionale;
- b) la collaborazione istituzionale con i vari enti e organismi pubblici, territoriali e statali, o anche con privati e organismi del terzo settore, mediante la stipulazione di intese o accordi per favorire, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, l'attuazione, l'integrazione e il coordinamento delle politiche di sicurezza;
- c) la collaborazione con gli enti locali per assicurare il coordinato svolgimento sul territorio regionale delle funzioni di polizia locale e delle politiche di sicurezza, attraverso la realizzazione dei distretti nei relativi ambiti d'area, secondo gli indirizzi della presente legge;
- d) la raccolta dei dati e delle informazioni inerenti la polizia locale, anche mediante un sistema informatico di raccolta dei dati;
- e) l'attività di ricerca, documentazione e informazione sui temi della sicurezza e della legalità;
- f) la formazione degli operatori di polizia locale.

CAPO II - Organizzazione territoriale della polizia locale

Art. 3 - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) "distretto di polizia locale": ambito territoriale ottimale entro cui organizzare l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale e delle politiche locali di sicurezza;
- b) "distretto metropolitano": distretto coincidente con l'ambito territoriale della Città metropolitana di Venezia;
- c) "distaccamento territoriale": unità di decentramento operativo del distretto, il cui ambito coincide con uno o più enti locali del medesimo distretto o del distretto metropolitano;
- d) "area sovradistrettuale di polizia locale": raggruppamento di distretti coincidente di norma con l'ambito territoriale dell'ente provinciale o ambito più vasto;
- e) "corpo di polizia locale distrettuale, di seguito corpo distrettuale": aggregazione funzionale ed operativa degli apparati di polizia locale del distretto interamente costituito da comuni associati nella forma giuridica dell'unione, il cui statuto sia conforme a quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- f) "coordinamento distrettuale di polizia locale, di seguito coordinamento distrettuale": aggregazione funzionale ed operativa degli apparati di polizia locale del distretto costituito interamente da comuni associati tramite convenzione, o in via residuale mediante consorzio;
- g) "nucleo specializzato di polizia locale": apparato organizzativo e funzionale della polizia locale per l'esercizio di funzioni e servizi con forte componente di specializzazione, composto da almeno cinque unità operative, oltre al comandante o al responsabile incaricato della funzione di comando.

Art. 4 - Esercizio associato della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale.

1. I comuni esercitano la funzione fondamentale di polizia municipale e polizia amministrativa locale di cui all'articolo 14, comma 27, lettera i), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in forma autonoma o associata.

2. La funzione fondamentale di cui al comma 1 è esercitata in modo associato mediante unione di comuni, convenzioni o ulteriori forme associative riconosciute con legge regionale.

3. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono all'area geografica omogenea di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" esercitano obbligatoriamente in forma associata la funzione fondamentale di cui al comma 1 secondo quanto disposto dall'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

4. *L'ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato della funzione fondamentale di cui al comma 1 è il distretto di polizia locale come definito all'articolo 3.*

5. *La Giunta regionale aggiorna gli ambiti territoriali previo confronto e concertazione con il territorio mediante il tavolo previsto dall'articolo 12 e sulla base dei seguenti criteri:*

a) *una popolazione residente in ciascun distretto riferibile ai livelli di gestione associata delle funzioni espressi nell'articolo 8, comma 3, lettera d), della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, prendendo come riferimento il dato dei residenti aggiornato al 31 dicembre e desunto dall'ultima rilevazione demografica ISTAT disponibile;*

b) *omogeneità territoriale degli ambiti distrettuali, anche intesa come contiguità territoriale e infrastrutturale dei comuni che fanno parte del distretto.*

6. *La Giunta regionale, al fine di definire l'ambito territoriale del distretto di polizia locale, approva un "piano di zonizzazione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi di polizia locale".*

7. *Al fine di predisporre il piano di cui al comma 6, la Giunta regionale fa salve le forme associative già costituite in base alle proposte formulate dai comuni in applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18.*

8. *Il piano di zonizzazione di cui al comma 6 è inserito nel piano di riordino territoriale di cui all'articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, che definisce la dimensione ottimale con riferimento ad ambiti territoriali adeguati per l'esercizio associato delle funzioni dei servizi da parte dei comuni.*

9. *La Giunta regionale provvede ad aggiornare il piano di cui al comma 6 con cadenza triennale.*

10. *Gli enti associati nell'ambito del distretto di appartenenza possono prevedere l'individuazione di zone omogenee, denominate distaccamenti territoriali, il cui ambito coincide con uno o più enti locali del medesimo distretto, quali unità di decentramento operativo del distretto.*

11. *I comuni capoluogo di provincia possono costituire distretto a sé, mentre il distretto metropolitano ove costituito coincide con l'ambito territoriale della Città metropolitana di Venezia.*

CAPO III - Organizzazione funzionale della polizia locale

Art. 5 - Organizzazione.

1. *Nel caso di esercizio associato della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale, gli apparati di polizia locale si aggregano e si coordinano fra loro nell'ambito del distretto di appartenenza, in coerenza con quanto stabilito negli atti costitutivi e con gli accordi sottoscritti dagli enti locali interessati in conformità alla presente legge.*

2. *I distretti contermini, anche ricadenti in ambiti provinciali diversi, possono aggregarsi o coordinarsi per l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale, fermo restando che ogni distretto esercita le specifiche funzioni nell'ambito territoriale di competenza.*

3. *Nel distretto, costituito da comuni associati mediante unione, è istituito un corpo distrettuale composto da almeno diciotto unità operative oltre al comandante.*

4. *Nel distretto, costituito da comuni associati mediante convenzione o, in via residuale, mediante consorzio, è istituito il coordinamento distrettuale che opera attraverso un comandante individuato ai sensi dell'articolo 10.*

5. *Nel corpo distrettuale e nel coordinamento distrettuale possono essere individuati i distaccamenti territoriali e i nuclei specializzati di cui all'articolo 3.*

6. *La polizia locale esercita sul territorio di appartenenza le funzioni di polizia amministrativa locale e le altre funzioni previste dalla legge.*

7. *La Giunta regionale definisce con atti di indirizzo gli standard organizzativi minimi e i livelli di prestazioni richiesti agli apparati di polizia locale, nonché le relative modalità di verifica periodica, tenuto conto delle peculiarità territoriali, previo confronto da tenersi al tavolo di cui all'articolo 12.*

Art. 6 - Centro operativo distrettuale e centro operativo di area.

1. *Al fine di assicurare il coordinamento operativo e l'interoperabilità nella gestione delle funzioni di polizia locale in ambito distrettuale o di area sovradistrettuale, sono costituiti presidi tecnico-operativi nei quali convergono e da cui si diramano i flussi informativi e di comando per l'esercizio associato e coordinato delle funzioni di polizia locale.*

2. *Il presidio di cui al comma 1 a livello distrettuale è denominato centro operativo distrettuale, di seguito COD ed è localizzato presso il comune capofila del distretto.*

3. *Il presidio di cui al comma 1 a livello di area sovradistrettuale è denominato centro operativo di area, di seguito COA ed è localizzato presso il comune capoluogo.*

4. *Un COD può servire anche più distretti o svolgere anche le funzioni del COA se presenta i requisiti tecnici e organizzativi adeguati, previo accordo formale tra gli enti locali interessati e purché non sia già operante un COA.*

5. *I requisiti minimi tecnico-operativi dei COD e dei COA sono stabiliti con atti di indirizzo della Giunta regionale, previo confronto da tenersi al tavolo di cui all'articolo 12.*

6. *La Giunta regionale può stipulare accordi con gli enti locali afferenti i COD e i COA per la condivisione di dati e informazioni utili all'esercizio coordinato delle funzioni di polizia locale e per le funzioni di monitoraggio, ricerca e attuazione di cui all'articolo 18.*

Art. 7 - Autorità di polizia locale.

1. *Il rappresentante legale dell'ente locale, o suo delegato, è l'autorità di polizia locale. Ad esso compete la vigilanza sul servizio e il potere di impartire direttive al comandante di polizia locale per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.*

2. *Ferme restando l'autonomia organizzativa e operativa del comandante di polizia locale, questi è responsabile verso il rappresentante legale dell'ente locale dell'impiego tecnico-operativo e della disciplina degli addetti.*

Art. 8 - Ruoli e distintivi del personale di polizia locale.

1. Ai fini della presente legge e per garantire omogeneità sul territorio regionale, fatto salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la struttura organizzativa di polizia locale è articolata nei ruoli funzionali previsti della legge e i relativi distintivi di grado sono suddivisi in:

- a) agenti;
- b) sottufficiali;
- c) ufficiali;
- d) comandanti.

2. I distintivi di grado di cui al comma 1 individuano i rapporti gerarchici interni all'apparato di polizia locale, cui vanno ricondotte le qualifiche attribuite al personale di polizia locale secondo il vigente ordinamento e non possono incidere sul rapporto giuridico ed economico del personale stesso.

3. La Giunta regionale definisce con proprio atto le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado e di specialità degli appartenenti alla polizia locale, valorizzandone l'operatività nonché le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi e di autotutela in dotazione. A tal fine la Giunta regionale verifica la congruità e coerenza dei provvedimenti regionali già adottati in materia, previo confronto al tavolo di concertazione di cui all'articolo 12, disponendo i necessari correttivi e stabilendo anche il termine entro il quale gli enti locali dovranno adottare o adeguare i propri regolamenti ai sensi dell'articolo 9.

Art. 9 - Regolamenti di polizia locale.

1. Gli enti locali adottano uno o più atti di regolazione per l'ambito territoriale di riferimento, sulla base degli atti di indirizzo dettati dalla Giunta regionale, per la definizione della struttura organizzativa e operativa degli apparati, l'attribuzione dei distintivi di grado, dei mezzi e delle dotazioni, delle modalità di impiego delle risorse umane e per quanto necessario all'ottimale funzionamento dell'apparato.

2. Nel caso di esercizio associato della funzione a livello distrettuale, gli atti di regolazione saranno comuni per gli enti associati.

3. Nei regolamenti di polizia locale può anche essere previsto l'impiego di istituti di vigilanza con compiti di affiancamento e supporto all'azione della polizia locale e la possibilità di effettuare servizi per conto terzi, in coerenza con quanto previsto agli articoli 16 e 17 e nel rispetto della normativa statale in materia.

Art. 10 - Comandante.

1. La funzione di comandante può essere attribuita solo a personale appartenente ai gradi più elevati della polizia locale dell'ambito di riferimento, sulla base di comprovata esperienza e specifica competenza. La funzione di comandante è legata al livello organizzativo e di autonomia degli apparati di polizia locale affidati e alla complessità dell'ente di appartenenza.

2. Il comandante è nominato dall'autorità di polizia locale a seguito di procedura di selezione nel rispetto della normativa sul pubblico impiego.

3. Esso è responsabile della gestione delle risorse assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli operatori ad esso affidati.

4. Il comandante del corpo distrettuale impartisce direttamente gli ordini, nel rispetto dei ruoli funzionali e dell'articolazione organizzativa del relativo apparato di polizia locale.

5. Il comandante del coordinamento distrettuale coordina e collabora con i comandanti e i responsabili di servizio dei comuni associati in convenzione o in via residuale mediante consorzio, nel rispetto dei relativi ruoli e dell'articolazione organizzativa della polizia locale.

CAPO IV - Formazione della polizia locale e tavoli di confronto

Art. 11 - Formazione della polizia locale.

1. La Giunta regionale promuove la realizzazione di un sistema permanente di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale della polizia locale, nell'ottica dell'organizzazione funzionale e territoriale prevista dalla presente legge.

2. Il sistema permanente di formazione persegue le seguenti finalità:

- a) garantire una preparazione professionale di base e specializzata, differenziata per ciascun ruolo funzionale di polizia locale;
- b) valorizzare le capacità operative richieste a ciascun ruolo funzionale di polizia locale, al fine di garantire un elevato livello di preparazione nelle attività di propria competenza, anche con riferimento alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso, al concetto di prevenzione primaria, alle tecniche salvavita, all'uso corretto delle armi e degli strumenti in dotazione;
- c) favorire la collaborazione tra gli operatori di polizia locale;
- d) assecondare la formazione di un'etica professionale, anche mediante un codice etico regionale per la polizia locale, condiviso al tavolo di confronto di cui all'articolo 12.

3. La Giunta regionale, tenuto conto delle esigenze degli enti locali e delle loro forme associative, provvede, con propri atti, a definire in particolare:

- a) i contenuti e la durata dei percorsi formativi di base e di qualificazione finalizzati rispettivamente all'accesso ai ruoli di agente e di ufficiale della polizia locale, nonché le modalità di attivazione dei relativi concorsi;
- b) i percorsi di formazione continua finalizzati all'aggiornamento, alla specializzazione e al perfezionamento professionale del personale di polizia locale già in servizio, con particolare attenzione ai ruoli apicali e di coordinamento;
- c) la progettazione e il catalogo degli interventi formativi, la previsione dettagliata dei costi e le relative modalità di copertura, anche mediante compartecipazione degli enti locali interessati;
- d) la possibilità di creare una piattaforma e-learning al fine di incentivare la formazione a distanza per gli operatori già in servizio all'interno della polizia locale, nonché laboratori pratici e attività di simulazione.

4. L'attuazione delle iniziative di formazione previste al presente articolo è coordinata dall'amministrazione regionale, con possibilità di stipulare accordi con gli enti locali, nonché con enti e organismi di formazione specializzata, anche a livello interregionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 e delle relative linee guida, la Giunta regionale promuove l'aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia, nell'ottica della organizzazione territoriale e funzionale dei relativi apparati e nel quadro degli accordi istituzionali previsti dall'articolo 13.

Art. 12 - Attività di confronto, informazione e comunicazione.

1. Nei casi previsti dalla presente legge e per la soluzione di problematiche attuative, il dirigente della struttura regionale competente può invitare le amministrazioni locali interessate, anche su loro richiesta, a confrontarsi in merito alle rispettive esigenze e posizioni, presso uno o più tavoli appositamente istituiti.

2. Ai tavoli possono essere invitati i comandanti e i responsabili di servizio, le autorità di polizia locale, i tecnici, i funzionari e i portatori d'interesse rispetto alle specifiche tematiche in discussione.

3. Le riunioni dei tavoli sono sempre valide indipendentemente dal numero di soggetti invitati e presenti e i relativi esiti non hanno carattere vincolante, salvo diversa disposizione della Giunta regionale nell'atto di cui al comma 4.

4. La Giunta regionale detta appositi indirizzi per la composizione e il funzionamento dei tavoli di confronto e la partecipazione ai lavori dei tavoli è senza oneri per la Regione.

5. La Giunta regionale organizza eventi di comunicazione e informazione sulle tematiche della sicurezza e della polizia locale, anche avvalendosi della collaborazione e compartecipazione economica di enti e organismi pubblici e privati interessati.

TITOLO II - Politiche della sicurezza

CAPO I - Sistema regionale di politiche integrate per la sicurezza

Art. 13 - Promozione e sostegno alle politiche integrate per la sicurezza.

1. La Regione promuove e sostiene iniziative finalizzate alla realizzazione di un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale, mediante azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza e al miglioramento della qualità di vita nelle città e nel territorio regionale.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Regione agisce anche mediante accordi sottoscritti con organi e autorità di pubblica sicurezza ed enti locali, nel rispetto delle linee generali adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 nonché cooperando con soggetti pubblici o privati, per realizzare o sostenere iniziative di interesse regionale volte in particolare a:

a) diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per combattere ogni forma di criminalità e di corruzione;

b) intervenire sulle cause e sui processi di esclusione, devianza e instabilità sociale, anche mediante interventi di riqualificazione urbana e territoriale, sostegno alle fasce deboli della popolazione e programmi di reinserimento e di mediazione sociale;

c) favorire i rapporti con e tra enti locali e cittadini per l'elaborazione e valutazione condivisa delle politiche di sicurezza, sviluppando esperienze operative di sinergie sul territorio tra cittadini e polizia locale;

d) rafforzare e valorizzare l'azione coordinata della polizia locale secondo i principi della presente legge, con azioni e progetti finalizzati al potenziamento strumentale e operativo e alla condivisione degli strumenti e delle procedure necessarie al coordinamento degli apparati di sicurezza per la gestione di specifici servizi e per obiettivi comuni; promuovere il potenziamento e l'ampliamento degli organici di polizia locale;

e) promuovere e programmare azioni di sistema sul territorio regionale, coinvolgendo gli enti locali, le polizie locali ma anche le forze dell'ordine per l'ammodernamento delle metodologie di intervento, la lotta ad ogni forma di illegalità e di infiltrazione criminale nel tessuto produttivo e sociale della Regione e ad ogni forma di degrado personale; anche attraverso la partecipazione a specifici programmi comunitari;

f) attivare e adeguare i sistemi informativi e tecnologici per la sicurezza, anche tramite i COD e i COA, al fine di realizzare sistemi integrati che favoriscano l'interoperabilità e lo scambio informativo, nonché l'attività di raccolta, elaborazione e utilizzo delle banche dati;

g) razionalizzare e potenziare i presidi di sicurezza presenti sul territorio regionale;

h) pianificare e realizzare attività di formazione sia al lavoro che sul lavoro, per selezionare nuovi operatori di polizia locale e aggiornare o riqualificare il personale già in servizio.

Art. 14 - Accesso ai finanziamenti regionali.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, promuove e sostiene progetti finalizzati all'attuazione delle politiche di sicurezza integrata in conformità all'articolo 13 e determina i criteri per l'accesso ai contributi resi disponibili per le finalità di cui alla presente legge.

2. Per l'accesso ai finanziamenti regionali di cui alla presente legge, valgono le seguenti condizioni:

a) avere adempiuto alla raccolta dei dati e delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 18;

b) aver ottemperato a quanto previsto dall'articolo 4 al fine di favorire l'esercizio associato della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale.

CAPO II - Sicurezza partecipata e sicurezza sussidiaria

Art. 15 - Collaborazione con le associazioni di volontariato.

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla progettazione, gestione e valutazione delle politiche di sicurezza e previa concertazione con gli enti locali nell'ambito dei tavoli di cui all'articolo 12, la Regione promuove e sostiene la partecipazione delle associazioni di volontariato per iniziative finalizzate a:

a) fornire assistenza alla polizia locale in occasione di eventi pubblici di particolare rilievo;

- b) svolgere attività di ausilio nella sorveglianza dei luoghi pubblici, finalizzate ad allertare tempestivamente gli organi di polizia locale o nazionale per i necessari interventi, in conformità alle norme vigenti;
- c) attivare programmi di prevenzione basati su stabili occasioni di incontro e valutazione delle problematiche locali in materia di sicurezza tra operatori di polizia locale e cittadini;
- d) integrare, su regia degli enti locali, programmi di sorveglianza di vicinato con programmi di sostegno della socialità e di mediazione interculturale;
- e) integrare, sulla base di una concertazione tra Regione ed enti locali, azioni di sensibilizzazione per l'opinione pubblica su temi specifici inerenti la sicurezza e la civile convivenza e per finalità coerenti con la presente legge.

Art. 16 - Attività di collaborazione tra polizia locale e soggetti di vigilanza privata.

1. La Regione promuove la collaborazione tra le guardie particolari giurate e la polizia locale in modo da assicurare un'efficace forma di sostegno nell'attività di presidio del territorio nel rispetto della normativa statale in materia.

Art. 17 - Servizi per conto di terzi.

1. Gli enti locali possono prevedere l'utilizzo straordinario ed occasionale di personale e mezzi della polizia locale, per attività o servizi richiesti da soggetti privati e pubblici.

2. I servizi e le prestazioni di cui al comma 1 possono essere forniti previa regolamentazione del servizio e con tariffe decise dall'ente locale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3 bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dalla contrattazione vigente.

CAPO III - Norme finali e transitorie

Art. 18 - Monitoraggio, ricerca e attuazione.

1. Le strutture di polizia locale presenti nel territorio inseriscono nell'applicativo informatico regionale denominato "Monitoraggio permanente della polizia locale" i dati relativi alla propria organizzazione di polizia locale, alle risorse umane e strumentali.

2. Il conferimento dei dati e delle informazioni richiesti è obbligatorio e il relativo trattamento da parte della Regione ha finalità esclusivamente statistiche e di supporto alla programmazione regionale.

3. La Giunta regionale può disporre la raccolta di informazioni e dati aggregati in ambito distrettuale e sovradistrettuale, con modalità telematiche di acquisizione e per esclusive finalità di monitoraggio e di indagine statistica a supporto delle politiche regionali in materia, sulle tematiche attinenti l'esercizio delle funzioni di polizia locale e delle politiche di sicurezza. A tal fine, la Giunta regionale può istituire un osservatorio dedicato.

4. Fermo restando quanto previsto la Giunta regionale può adottare appositi provvedimenti per l'ottimale attuazione della presente legge e per la soluzione delle relative problematiche emergenti, anche previo confronto ai tavoli di cui all'articolo 12.

Art. 19 - Clausola valutativa.

1. L'Osservatorio regionale sulla spesa istituito presso la competente commissione consiliare esercita, con cadenza triennale, il controllo sull'attuazione della presente legge ed effettua una valutazione sui risultati ottenuti, con particolare riferimento alla costituzione dei distretti di polizia locale.

2. La competente commissione consiliare comunica i risultati ottenuti al Consiglio e alla Giunta regionale.

Art. 20 - Norma finale.

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un provvedimento per dare attuazione agli adempimenti della presente legge, con particolare riferimento all'attivazione dei tavoli di confronto definiti all'articolo 12.

Art. 21 - Abrogazioni.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

- a) la legge regionale 9 agosto 1988, n. 40 "Norme in materia di polizia locale";
- b) la legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 "Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza";
- c) l'articolo 78 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008";
- d) l'articolo 150 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

2. Sono fatti salvi i procedimenti e i rapporti in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, a cui si applicano le disposizioni previgenti.

Art. 22 - Disposizioni finanziarie.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 350.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 3 "Ordine pubblico e Sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1 "Spese correnti", la cui disponibilità viene incrementata mediante contestuale riduzione delle risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti" - Programma 3 "Atri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 800.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 3 "Ordine pubblico e Sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2018-2020.

3. INFORMAZIONI E DATI DI CONTESTO

Di seguito vengono riportate alcune informazioni trasmesse al Consiglio regionale dall'Unità Organizzativa Polizia Locale e Sicurezza Urbana, ritenute utili al fine dell'istruttoria svolta dalla Prima commissione consiliare, referente sul progetto di legge n. 409.

La piattaforma di monitoraggio della Polizia locale, attualmente in uso all'U.O., consente la raccolta di una serie, peraltro limitata, di dati ed informazioni inerenti principalmente:


- *organici presenti nei singoli Distretti di Polizia locale;*
- *apparati e strumenti operativi della Polizia locale;*
- *forme associative tra enti locali (unioni, convenzioni, ecc.) a cui fanno riferimento i Corpi e Servizi di Polizia locale aggregati in relazione agli ambiti distrettuali previsti dalla Regione Veneto.*

Tale piattaforma, nata circa un decennio fa, pur presentando aspetti funzionali obsolescenti, garantisce una corretta visualizzazione delle principali attività svolte dalla Polizia locale, con dati aggiornati dagli operatori dei singoli distretti.

La presente analisi è stata svolta esponendo i dati attualmente disponibili nella piattaforma, con l'intento di offrire una lettura di quelli più significativi relativi all'attività dei distretti di Polizia locale del Veneto; per ogni provincia sono stati elaborati dei file con i seguenti dati:

a) Organico presente sul territorio provinciale, suddiviso in: agenti, ispettori, istruttori, ufficiali.

I dati evidenziano aspetti specifici degli operatori di Polizia locale, quali età, sesso e livello di istruzione. Emerge la ragguardevole percentuale di operatori con età superiore ai 56 anni.



b) Apparati e strumenti operativi della Polizia locale.

Sono acquisiti, e vengono esposti in maniera aggregata, cioè per singola provincia, i dati relativi alle apparecchiature in dotazione ai distretti di Polizia.


Si tratta, in particolare, di: mezzi mobili, strumenti di comunicazione, sistemi di videosorveglianza, connessioni internet, strumenti operativi, materiali in dotazione.

c) Sezione organico.

Tale sezione rappresenta il numero degli operatori della Polizia locale suddividendoli tra quelli con contratto a tempo indeterminato e quelli con contratto a tempo determinato, con la specifica delle funzioni svolte¹. E' rappresentato inoltre il numero dei volontari che collaborano con la Polizia locale.


d) Forme associative.

Quelle presenti nelle provincie (Unioni, Consorzi, Convenzioni ecc.) sono esposte per singolo distretto nel grafico sottostante.



¹ Le funzioni sono le seguenti: agente di quartiere, polizia amministrativa, polizia commerciale, polizia edilizia, polizia giudiziaria, polizia stradale, polizia di prossimità, protezione civile, pubblica sicurezza, servizio d'informazione, servizio d'ordine, tutela ambientale, tutela ittica, tutela venatoria.

Numero di forme associative nelle Province del Veneto



4. IL "QUADRO LOGICO" SOTTESO AL PROVVEDIMENTO

MOTIVAZIONE		INTERVENTO	
<p style="text-align: center;">PROBLEMA</p> <p>La polizia locale rappresenta il presidio di legalità territoriale più vicino ai cittadini. I vincoli organizzativi e finanziari delle leggi finanziarie e i cambiamenti sociali richiedono una razionalizzazione dell'organizzazione della polizia locale e la revisione delle politiche di sicurezza, anche in relazione alle modifiche intervenute nella legislazione nazionale (decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48).</p>		<p style="text-align: center;">RISORSE</p> <p>Euro 1.150.000, di cui: - 350.000 per spese correnti - 800.000 per spese in conto capitale</p>	
			
<p style="text-align: center;">FINALITÀ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Razionalizzazione operativa e funzionale degli apparati di polizia locale tramite la riduzione della loro frammentazione organizzativa e territoriale, con conseguenti abbattimento dei costi operativi e maggior efficienza nell'erogazione dei servizi. - Mettere in rete enti locali, organi e autorità di pubblica sicurezza, associazioni private e cittadini per realizzare iniziative migliorative della sicurezza. 		<p style="text-align: center;">ATTIVITÀ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riorganizzazione territoriale della polizia locale, tramite l'identificazione ambiti territoriali ottimali per esercizio associato di funzioni di polizia locale e delle politiche di sicurezza - Riorganizzazione funzionale della polizia locale, con l'attivazione e adeguamento dei sistemi informativi e tecnologici necessari per l'interoperabilità e lo scambio informativo fra apparati di polizia, nonché per l'attività di raccolta, elaborazione e utilizzo delle banche dati; con attività di ricerca, documentazione e informazione sui temi della sicurezza e della legalità; con attività di formazione degli operatori di polizia locale - Organizzazione del sistema regionale di politiche integrate per la sicurezza, con la promozione di progetti ad hoc. 	
			
		DESTINATARI	
		<p>Diretti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enti locali - Autorità di pubblica sicurezza - Istituti di vigilanza privati - Associazioni private e cittadini <p>Indiretti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cittadini 	

	RISULTATI
	CAMBIAMENTI
	<ul style="list-style-type: none"> - Esercizio uniforme e coordinato delle funzioni di polizia locale su tutto il territorio regionale - Miglioramento della collaborazione istituzionale - Miglioramento della raccolta dei dati, dello scambio informativo fra apparati di polizia e loro maggiore interoperabilità - Miglioramento delle capacità professionali degli operatori delle forze di polizia locale - Maggiore diffusione della cultura della legalità e della qualità della convivenza civile.
	
	REALIZZAZIONI
	<p>Riorganizzazione territoriale della polizia locale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piano di zonizzazione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi di polizia locale - Atti di indirizzo dalla Giunta per la definizione concertata degli standard organizzativi minimi e dei livelli di prestazioni richiesti agli apparati di polizia locale e modalità di verifica - Atti costitutivi e accordi per l'esercizio associato della funzione di polizia locale (corpi distrettuali per le unioni di comuni; coordinamenti distrettuale per comuni associati tramite convenzioni o consorzi). - Costituzione di presidi tecnico-informativi in ambito distrettuale o sovradistrettuale (Centro Operativo Distrettuale – COD - e Centro Operativo di Area - COA). <p>Riorganizzazione funzionale della polizia locale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atto della Giunta regionale per la ridefinizione delle uniformi e dei distintivi di grado e specialità che individuano i rapporti gerarchici interni all'apparato di polizia locale (agenti, sottufficiali, ufficiali, comandanti) e degli strumenti di autotutela - Regolamenti adottati da enti locali per ottemperare ad indirizzi della Giunta regionale - Definizione del ruolo e delle caratteristiche del Comandante del corpo distrettuale e del Comandante del coordinamento distrettuale - Regolamenti della Giunta regionale per la pianificazione concertata dei percorsi formativi - Tavoli di confronto (comandanti e i responsabili di servizio, le autorità di polizia locale, i tecnici, i funzionari e i portatori d'interesse) - Eventi di comunicazione e di informazione
	
	<p>Politiche integrate per la sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accordi tra regione e organi e autorità di pubblica sicurezza per la realizzazione o il sostegno di progetti: per la diffusione della cultura della legalità; per il contrasto ai processi di esclusione, devianza e o instabilità sociale; per favorire i rapporti con e tra enti locali e cittadini; per il coordinamento delle forze di polizia locale; per attuare azioni di sistema; per l'adeguamento dei sistemi informativi e tecnologici; per la razionalizzazione dei presidi di sicurezza. - Adeguamento dei sistemi informativi e tecnologici per la raccolta di dati - Monitoraggio permanente della polizia locale - Progetti che vedono la partecipazione delle associazioni di volontariato ad iniziative di pubblica sicurezza - Iniziative che prevedono la collaborazione tra le guardie particolari giurate e la polizia locale - Affiancamento degli istituti di vigilanza alle forze di polizia locale (se prevista dai regolamenti) - Effettuazione di servizi per conto terzi da parte della polizia locale (se prevista dai regolamenti)
	
	DISTORSIONI
	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione di sistemi informativi diversi nel territorio, con difficoltà ad operare uno scambio di dati efficace. - Possibile abuso della possibilità di offrire servizi "a tariffa" a terzi, con allontanamento da missione effettiva.

5. NOTE DI LETTURA E APPROFONDIMENTO

Il progetto di legge n. 409, di iniziativa della Giunta regionale, intende riordinare la normativa regionale in materia di polizia locale, nel rispetto delle norme di principio stabilite dalla normativa statale (legge quadro n. 65 del 7 marzo 1986) e promuovendo politiche di sicurezza "integrata" basata sulla cooperazione istituzionale, alla luce di quanto stabilito dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*.

Il pdl viene quindi a sostituire ed abrogare le leggi regionali sul tema, ovvero la n. 40/1988 *Norme in materia di polizia locale* e la n. 9/2002 *Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza* (oltre ad altre disposizioni, quali l'art. 70 della l.r. finanziaria per l'esercizio 2008 e l'art. 150 della l.r. 11/2001).

In estrema sintesi, il pdl consta di 22 articoli, suddivisi in due titoli, dedicati rispettivamente alla *polizia locale* e alle *politiche della sicurezza*.

Il titolo primo, oltre a disposizioni generali sull'oggetto della legge e sulle funzioni della Regione (capo I), disciplina l'organizzazione territoriale e funzionale e la formazione della polizia locale (capi II, III e IV).

Il titolo secondo si divide a sua volta in tre capi dedicati a: politiche regionali integrate per la sicurezza, sicurezza partecipata e sussidiaria, norme transitorie e finali (su attuazione, monitoraggio, ricerca, valutazione, abrogazioni, norme finanziarie).

➤ Polizia locale (titolo I)

Relativamente all'organizzazione territoriale (capo II, artt. 3, 4) della polizia locale, è stabilito che i Comuni gestiscano le funzioni di polizia municipale e amministrativa autonomamente o in maniera associata e che l'ambito territoriale di base sia costituito dai *distretti di polizia locale*, sperimentati in Veneto dal 2008 (l'ultimo aggiornamento è stato effettuato con DGR n. 1221 del 25 giugno 2012). Gli ambiti territoriali dei distretti dovranno essere aggiornati dalla Giunta e le funzioni associate andranno regolamentate con piano di zonizzazione a cadenza triennale.

Quanto all'organizzazione funzionale (capo III, articoli 5-10), è stabilito che, in caso di esercizio associato di funzioni, a seconda che l'associazione sia avvenuta mediante unione o convenzione/consorzio, nel distretto sia costituito un *corpo* oppure un *coordinamento* distrettuale, entrambi capitanati da un comandante di polizia (responsabile verso il rappresentante legale dell'ente locale dell'impiego e della disciplina degli addetti), ma con differente grado di autonomia.

I flussi informativi e di comando per l'esercizio associato di funzioni sono coordinati da presidi tecnici distrettuali o sovradistrettuali i cui requisiti sono stabiliti con atti di indirizzo della Giunta regionale.

Fatto salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, il pdl specifica che la struttura organizzativa di polizia locale è articolata nei ruoli funzionali di agente, sottufficiale, ufficiale, comandante e attribuisce alla Giunta il compito di definire le caratteristiche delle relative uniformi e distintivi, valorizzandone l'operatività e gli strumenti operativi.

Sulla base degli atti di indirizzo dettati dalla Giunta regionale, gli enti locali adotteranno uno o più *regolamenti di polizia locale* per la definizione della struttura organizzativa, l'attribuzione di mezzi e dotazioni e per quanto necessario all'ottimale funzionamento dell'apparato.

Tali regolamenti potranno prevedere anche l'impiego di istituti di vigilanza in affiancamento e supporto all'azione della polizia locale e la possibilità di effettuare servizi per conto terzi.

Il titolo I si chiude con la parte (capo IV, artt. 11 e 12) dedicata alla formazione permanente della polizia locale, promossa dalla Giunta regionale, che definirà contenuti e durata, costi e modalità di copertura dei percorsi formativi finalizzati all'accesso ai ruoli di agente e di ufficiale della polizia locale e all'aggiornamento, specializzazione e perfezionamento professionale del personale e ne coordinerà l'attuazione.

Per garantire modalità attuative adatte alle esigenze della polizia locale, il dirigente della struttura regionale competente potrà attivare, senza oneri per la Regione, appositi tavoli di confronto con comandanti e responsabili di servizio, autorità di polizia locale, tecnici, funzionari e portatori d'interesse rispetto a specifiche tematiche.

Nel medesimo capo è altresì stabilito che la Giunta regionale organizzi eventi di comunicazione e informazione sul tema della sicurezza.

➤ Politiche per la sicurezza (titolo II)

Per realizzare un "sistema integrato di sicurezza" (capo I, artt. 13 e 14) nel territorio regionale, è stabilito che la Regione promuova e sostenga iniziative volte a diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, ad intervenire sulle cause di esclusione, devianza e instabilità sociale, a favorire lo scambio informativo, nonché l'attività di raccolta ed elaborazione dati, a potenziare i presidi di sicurezza presenti sul territorio regionale, ecc..

I contributi regionali sono assegnati sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale e a condizione che gli enti locali richiedenti abbiano adempiuto alla raccolta dei dati e delle informazioni richieste per le finalità di monitoraggio permanente della polizia locale e ottemperato a quanto richiesto dal pdl per favorire l'esercizio associato della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale.

La Regione promuove e sostiene, altresì (capo II, artt. 15 -17):

- la "sicurezza partecipata", ossia la partecipazione delle associazioni di volontariato per iniziative finalizzate a fornire assistenza alla polizia locale in occasioni quali eventi pubblici di particolare rilievo, sorveglianza dei luoghi pubblici o per realizzare programmi di prevenzione, di sorveglianza di vicinato e di sostegno della socialità e mediazione interculturale;

- la "sicurezza sussidiaria", ossia la collaborazione tra polizia locale e soggetti di vigilanza privata. È inoltre prevista la possibilità di utilizzare, in via occasionale e straordinaria, personale e mezzi della polizia locale "per conto di terzi", ossia per attività o servizi richiesti da soggetti privati e pubblici, previa regolamentazione del servizio e con tariffe decise dall'ente locale nel rispetto della vigente normativa in materia.

A supporto delle politiche regionali in materia di polizia e sicurezza è poi previsto (capo III, artt. 18 e 19) innanzitutto che le strutture di polizia locale inseriscano i dati relativi alla propria organizzazione, risorse umane e strumentali nel proprio applicativo informatico e che la Giunta regionale possa disporre la raccolta di informazioni e dati aggregati sulle tematiche attinenti l'esercizio delle funzioni di polizia locale e delle politiche di sicurezza, istituendo, altresì, un apposito osservatorio.

Il controllo sull'attuazione della legge e la valutazione sui risultati ottenuti è previsto venga effettuato con cadenza triennale dall'Osservatorio regionale sulla spesa istituito presso la competente commissione consiliare.

6. IMPATTI FINANZIARI E COPERTURA

La scheda AEF è stata redatta dall'Unità Organizzativa polizia locale e sicurezza urbana (incardinata nella Direzione protezione civile e polizia locale, che afferisce all'Area tutela e sviluppo del territorio) in data 4/9/2018.

La Direzione bilancio e ragioneria ha verificato la scheda in data 6/9/2018, confermando quanto ivi indicato relativamente alla quantificazione degli oneri e alla loro copertura.

In merito alla quantificazione della spesa.

La norma finanziaria (art. 22) quantifica in:

- euro 350.000 gli oneri correnti scaturenti dall'applicazione della legge; la scheda AEF² associa tali oneri alle azioni per interventi di sistema finalizzati alle politiche integrate di sicurezza e alla polizia locale, ovvero ai seguenti articoli del pdl:
 - o 13 (*promozione e sostegno alle politiche integrate per la sicurezza*), comma 2, lettere a-b-c-e-h;
 - o 11 (*formazione della polizia locale*);
 - o 14 (*accesso ai finanziamenti regionali*);
- euro 800.000 gli oneri in conto capitale scaturenti dall'applicazione della legge; la scheda AEF associa tali oneri alle azioni per interventi strutturali finalizzati alle politiche integrate di sicurezza e alla polizia locale, ovvero ai seguenti articoli del pdl:
 - o 13, comma 2, lettere b-d-f-g;
 - o 6 (*centro operativo distrettuale e centro operativo di area*);
 - o 14.

In entrambi i casi le spese sono state così etichettate nella scheda AEF:

- quanto al carattere temporale, come spese continuative/ricorrenti;
- quanto alla tipologia, come spese rimodulabili.

Relativamente ai criteri utilizzati per la loro quantificazione, la scheda precisa³ che:

- con riferimento alle spese correnti, tenendo conto di analoghe esperienze maturate nel passato, si ritiene che i 350.000 euro previsti nel primo esercizio di applicazione della legge *consentano di avviare un piano formativo strutturato per la polizia locale, eventualmente anche mediante contributi agli enti locali, che comprenda sia la formazione di base per gli addetti di prima nomina, sia corsi di aggiornamento e specializzazione per Agenti, Ufficiali e Comandanti*;
- con riferimento alle spese in conto capitale, tenendo conto della spesa storica consolidata, si ritiene che gli 800.000 euro previsti nel primo esercizio di applicazione della legge *consentano di avviare le azioni di investimento ritenute prioritarie in questa fase, con specifico riferimento alle dotazioni strumentali per la polizia locale o ai presidi di sicurezza, eventualmente anche mediante contributi agli enti locali*.

In merito alla copertura finanziaria.

Le spese correnti vengono coperte utilizzando quota parte dello stanziamento previsto sul fondo speciale per le spese correnti (cap. 80210, afferente al Programma 03 "Altri fondi" della Missione 20 "Fondi e accantonamenti), esistente sia nei bilanci di previsione 2018-2020 (art. 7 della l.r. 47/2017) e 2019-2021 (art. 6 della l.r. 45/2018) che nel bilancio di previsione 2020-2022 (art. 6 della l.r. 46/2019).

² Vedasi parte seconda, punto D1) "Individuazione e classificazione delle spese annuali e di quelle continuative o ricorrenti".

³ Vedasi parte seconda, punto E) "Criteri di quantificazione della spesa e delle nuove o minori entrate".

Tale fondo offriva, ed offre tuttora (vedasi il citato art. 6 l.r. 46/2019⁴), capienza sufficiente.

Le spese in conto capitale vengono coperte utilizzando le risorse allocate nei capitoli di spesa associati alla l.r. 9/2002 e all'articolo 78 della l.r. 1/2008, che il pdl abroga⁵ espressamente.

Si fa presente che, attraverso l'allegato 1 della l.r. 45/2019 (legge di stabilità regionale 2020), le abrogande leggi di cui sopra sono state così rifinanziate nell'esercizio 2020:

- l.r. 9/2002: 1 milione;

- art. 78 l.r. 1/2008: 0,1 milioni.

⁴ Art. 6 - Fondi speciali.

1. Il fondo speciale per le spese correnti destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio (Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti") è determinato in euro 700.000,00 per ciascun esercizio 2020 e 2021 e 2022.

2. Il fondo speciale per le spese in conto capitale destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio (Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale") è determinato in euro 1.300.000,00 per ciascun esercizio 2020 e 2021 e 2022.

⁵ Le abrogazioni della l.r. 40/1988 e dell'articolo 150 della l.r. 11/2001 non liberano invece risorse da riutilizzare per le finalità di cui alla nuova normativa in materia di polizia locale e politiche per la sicurezza.

7. ASPETTI VALUTATIVI

Nell'articolato è presente una clausola valutativa (art. 19), in base alla quale l'Osservatorio sulla spesa regionale⁶ (controllerà l'attuazione della legge effettuando, con cadenza triennale, una valutazione dei risultati ottenuti, con particolare riferimento alla costituzione dei distretti di polizia locale.

Il disegno di legge in esame fissa alcuni principi di base e rinvia alla normazione secondaria – soprattutto regolamenti – una serie di importanti aspetti attuativi (vedasi Figura 1).

L'analisi dell'implementazione non può perciò prescindere dai seguenti aspetti propedeutici all'effettivo funzionamento della norma:

- approvazione da parte della Giunta regionale del piano di zonizzazione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi di polizia locale;
- approvazione degli atti di indirizzo da parte della Giunta per la definizione concertata degli standard organizzativi minimi e dei livelli di prestazioni richiesti agli apparati di polizia locale e delle modalità di verifica;
- approvazione dell'atto della Giunta regionale per la ridefinizione delle uniformi e dei distintivi di grado e specialità che individuano i rapporti gerarchici interni all'apparato di polizia locale (agenti, sottufficiali, ufficiali, comandanti) e degli strumenti di autotutela;
- approvazione da parte della Giunta regionale dei regolamenti riguardanti la pianificazione dei percorsi formativi.

È evidente che solo successivamente all'approvazione di tali atti potranno essere sviluppate le procedure attuative.

A quel punto, la Quarta⁷ commissione consiliare, di concerto con la Prima, potrebbe stabilire l'effettuazione di una **missione valutativa** e il **mandato** al suddetto Osservatorio dovrà indicare quali aspetti dell'implementazione della norma andranno approfonditi, in quali tempi e con quali risorse.

Va sottolineato, inoltre, che gli atti attuativi citati potrebbero essere valutati *ex ante* – cioè prima che producano effetti - per avere contezza almeno dei seguenti aspetti:

- quadro logico delle norme attuative, coerenza con le previsioni normative, attitudine al raggiungimento degli obiettivi;
- impatti organizzativi previsti in capo alla regione, agli EE.LL. e alle forze di polizia locale.

La norma potrebbe pertanto richiedere esplicitamente alla Giunta regionale la produzione di un'**analisi di impatto della regolazione** per stabilire il contenuto degli atti attuativi e prevedere l'obbligo in capo alla Giunta medesima di inviare la relazione finale alle commissioni Prima e Quarta, in modo tale che il Consiglio regionale sia messo nelle condizioni di comprendere le decisioni operative dell'esecutivo nonché di disporre di materiale utile per una successiva valutazione degli interventi effettuati.

⁶ Il riferimento deve intendersi all'Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche, di cui all'articolo 28 della legge regionale 31/12/2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale", il cui comma 2 così dispone:

L'Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche è strumento per l'attività di controllo del Consiglio, con particolare riferimento alle funzioni di cui all'articolo 23, comma 2 e all'articolo 33, comma 3, lettera o), dello Statuto.

⁷ In base all'articolo 26 del Regolamento del Consiglio regionale (Regolamento regionale 14/4/2015, n. 1), la Quarta commissione consiliare permanente ha competenza sulle seguenti materie:

valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, ivi comprese le attività ispettive, l'attuazione delle politiche regionali, la coerenza degli atti con la programmazione; controllo sulla gestione del patrimonio regionale e degli enti regionali; vigilanza sulla destinazione dei finanziamenti erogati e sugli appalti; politiche per la promozione della legalità ivi comprese la prevenzione e il monitoraggio delle diverse forme di criminalità organizzata e mafiosa.

Allo stato attuale, è possibile elencare una serie di indicatori di **output** ed altre informazioni utili soprattutto per la valutazione dell'attuazione della norma, ma anche in chiave di valutazione dei suoi effetti:

- numero di atti costitutivi ed accordi per l'esercizio associato della funzione di polizia locale;
- numero di regolamenti adottati dagli EE.LL. a seguito degli indirizzi della Giunta regionale. Poiché la norma si propone di raggiungere l'uniformità nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, si riterrebbe opportuno tali indirizzi contenessero indicazioni puntuali su tutti quegli elementi che essa ritiene caratterizzare l'auspicata uniformità (si tratta degli standard organizzativi minimi e dei livelli di prestazioni che dovranno essere oggetto di specifico atto di indirizzo della Giunta). La Giunta dovrà altresì monitorare tali dati a livello appropriato in modo da poter consentire di misurare ex post il livello di "uniformità" raggiunto;
- numero di presidi tecnico-informativi in ambito distrettuale o sovradistrettuale costituiti (COD e COA);
- informazioni riguardo agli organici di polizia locale per distretto, con indicazione del grado e del costo del lavoro nonché informazioni sul costo complessivo del servizio, comprensivo di tutti i costi ad esso connessi (immobili, utenze, attrezzature, mezzi, ecc.). Tali informazioni andrebbero raccolte dalla Giunta regionale anche ex ante, prima dell'approvazione degli atti attuativi, in modo da comprendere l'evoluzione dei costi di gestione dei servizi di polizia locale ed apprezzare l'auspicato miglioramento dell'efficienza gestionale (la "razionalizzazione");
- numero di tavoli di confronto istituiti, con indicazioni dei partecipanti, del numero di incontri effettuati e dei presenti;
- numero di eventi di comunicazione e di informazione realizzati;
- numero di accordi tra regione, organi e autorità di pubblica sicurezza per la realizzazione o il sostegno di progetti di sicurezza integrata, con indicazione del numero di soggetti coinvolti. Per ciascun accordo, la Giunta regionale dovrebbe stabilire degli obiettivi specifici e misurabili, fissare degli indicatori di risultato e monitorarne il progresso.
- informazioni sull'adeguamento dei sistemi informativi e tecnologici per la raccolta dei dati (risorse economiche investite, caratteristiche degli investimenti, livello di interoperabilità)
- informazioni sulla qualità dei dati di monitoraggio permanente della polizia locale (completezza dei dati inviati, formato dei dati, tempistica, modalità di invio, ecc.);
- numero di appartenenti alle forze di polizia locale che ha frequentato corsi, con distinzione tra corsi di base e di aggiornamento comunque denominati, numero di ore per persona, eventuale esito di valutazioni successive ai corsi, costo monetario della formazione con indicazione separata del costo del lavoro del personale frequentante.

Con riferimento ai risultati che la norma in esame si propone, l'analisi dell'implementazione consentirebbe di far luce sui seguenti aspetti:

- grado di uniformità nell'esercizio delle funzioni di polizia locale: misurabile nella misura in cui la Giunta regionale definisca puntualmente le caratteristiche da uniformare tramite appropriati indicatori e si faccia carico del monitoraggio di tali informazioni;
- razionalizzazione delle risorse: misurabile attraverso il numero di atti costitutivi per l'esercizio associato della funzione di polizia locale e dagli eventuali risparmi di spesa rispetto alla situazione attuale;
- miglioramento nel numero e nella qualità dei dati raccolti nonché dello scambio informativo tra forze di polizia locale: misurabile attraverso le informazioni raccolte dal e sul monitoraggio permanente;

- miglioramento delle competenze professionali del personale di polizia locale: misurabile nella misura in cui i percorsi formativi prevedano una valutazione finale del rendimento dei partecipanti.

Con riferimento agli effetti della norma, si tratterebbe di studiare la percezione della sicurezza ed il grado di soddisfazione per i servizi di polizia locale da parte della cittadinanza.

Ciò sarebbe possibile solo prevedendo l'effettuazione di indagini campionarie *ad hoc* prima che la norma cominci a dispiegare i suoi effetti e dopo almeno due anni dall'inizio della sua attuazione. Le indagini dovrebbero contenere poche domande mirate.

A livello regionale, nell'ipotesi di campionamento casuale, sarebbe necessario ottenere almeno un campione di un centinaio di risposte per avere un intervallo di confidenza del 10% (circa 400 per un intervallo di confidenza del 5%) ed un livello di confidenza del 95%.

Se si dovesse seguire tale suggerimento, la norma dovrebbe includere il costo di tali indagini tra gli oneri finanziari.




Figura 1- Obiettivi e strategia del PDL 409.
 (In giallo sono indicati gli atti attuativi della Giunta; in rosso gli atti deli EE.LL.)

8. SINTESI DELLE PROPOSTE ED OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

La Prima commissione consiliare ha dedicato, nel corso del 2019, tre sedute⁸ alle consultazioni di soggetti che potessero fornire indicazioni utili al prosieguo dell'istruttoria del pdl 409.

Di seguito si riporta una sintesi degli interventi di ogni ente (assegnando a ciascuno un colore diverso⁹), con riferimento allo specifico articolo/comma/lettera del provvedimento; in coda sono riportate proposte più generali o che comunque non si ritiene possibile inquadrare nell'attuale articolato.

Art. 1 - Oggetto.

1. La Regione, in conformità all'articolo 117, comma 2, lettera h), della Costituzione, e nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale", disciplina il riordino della normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza.

2. La presente legge è diretta a promuovere una disciplina unitaria e coordinata delle funzioni e dei compiti della polizia locale tra cui quelle della polizia amministrativa locale, al fine di migliorare l'organizzazione della stessa.

3. La Regione, nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e ragionevolezza nonché valorizzando la specificità ed il ruolo dei soggetti pubblici e privati interessati, privilegia il metodo della concertazione per creare un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale.

Art. 2 - Funzioni della Regione.

1. La Regione disciplina la razionalizzazione ed il potenziamento degli apparati di polizia locale nonché la promozione delle politiche di sicurezza integrata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

2. La Regione, per il perseguimento delle finalità indicate al comma 1, sostiene:

- a) l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni di polizia locale su tutto il territorio regionale;
- b) la collaborazione istituzionale con i vari enti e organismi pubblici, territoriali e statali, o anche con privati e organismi del terzo settore, mediante la stipulazione di intese o accordi per favorire, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, l'attuazione, l'integrazione e il coordinamento delle politiche di sicurezza;

CGIL Veneto – Funzione Pubblica: ""collaborazione o anche con privati"Pone la pericolosa ipotesi descritta troppo genericamente tra soggetti dotati di preparazione ed

⁸ Le consultazioni sono state effettuate nelle seguenti date: 28 marzo, 3 aprile, 10 aprile 2019.

⁹ CGIL Veneto – Funzione Pubblica

Provincia di Treviso – Segretario Generale

Distretto di Verona

UGL FNA

Comune di Auronzo di Cadore

CGIL Veneto – Segreteria

CSA Autonomie Locali

CISL Veneto – Funzione Pubblica

inquadramento giuridico diverso che difficilmente potrebbero addurre a collaborazioni maggiori di quelle già previste dalla normativa vigente. Di conseguenza si propone l'eliminazione delle parole "o anche con privati"

- c) la collaborazione con gli enti locali per assicurare il coordinato svolgimento sul territorio regionale delle funzioni di polizia locale e delle politiche di sicurezza, attraverso la realizzazione dei distretti nei relativi ambiti d'area, secondo gli indirizzi della presente legge;
- d) la raccolta dei dati e delle informazioni inerenti la polizia locale, anche mediante un sistema informatico di raccolta dei dati;
- e) l'attività di ricerca, documentazione e informazione sui temi della sicurezza e della legalità;
- f) la formazione degli operatori di polizia locale.

Art. 3 - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) "distretto di polizia locale": ambito territoriale ottimale entro cui organizzare l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale e delle politiche locali di sicurezza;

Provincia di Treviso – Segretario Generale: "L'istituzione dei Distretti di Polizia o comunque di organismi sovracomunali [...] tende ad equiparare la Polizia locale alle altre forze di Polizia nazionali con una grande differenza: le forze di Polizia nazionali sono organizzate a livello, appunto, nazionale e rispondono comunque al Governo, quindi alla politica. Il Distretto di Polizia locale, invece, è autonomo ed il Comandante risponde al Presidente, non ai singoli Sindaci dei Comuni che ne fanno parte."

- b) "distretto metropolitano": distretto coincidente con l'ambito territoriale della Città metropolitana di Venezia;
- c) "distaccamento territoriale": unità di decentramento operativo del distretto, il cui ambito coincide con uno o più enti locali del medesimo distretto o del distretto metropolitano;

CGIL Veneto – Funzione Pubblica: "Esula dalla facoltà d'azione per l'operatore secondo i limiti territoriali imposti dalla legge 65/86 qualora non rientri nelle forme di distacco già previste dalla contrattazione nazionale vigente. Si propone l'abrogazione del punto c."

- d) "area sovradistrettuale di polizia locale": raggruppamento di distretti coincidente di norma con l'ambito territoriale dell'ente provinciale o ambito più vasto;
- e) "corpo di polizia locale distrettuale, di seguito corpo distrettuale": aggregazione funzionale ed operativa degli apparati di polizia locale del distretto interamente costituito da comuni associati nella forma giuridica dell'unione*, il cui statuto sia conforme a quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

*Distretto di Verona suggerisce di aggiungere: "ovvero della convenzione mediante costituzione di un ufficio unico ai sensi dell'art. 30 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in tal caso le funzioni di cui all'art. 2 della legge 65/1986 sono svolte dal Sindaco del Comune capofila ovvero dal Presidente della Conferenza dei Sindaci ove prevista" per riconoscere esplicitamente le convenzioni che prevedono l'esercizio unitario del servizio di Polizia Locale come corpo interdistrettuale;

f) “coordinamento distrettuale di polizia locale, di seguito coordinamento distrettuale”: aggregazione funzionale ed operativa degli apparati di polizia locale del distretto costituito interamente da comuni associati tramite convenzione, o in via residuale mediante consorzio;

g) “nucleo specializzato di polizia locale”: apparato organizzativo e funzionale della polizia locale per l’esercizio di funzioni e servizi con forte componente di specializzazione, composto da almeno cinque unità operative, oltre al comandante o al responsabile incaricato della funzione di comando.

Art. 4 - Esercizio associato della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale.

CGIL Veneto – Funzione Pubblica: “Riteniamo che debba essere abrogato tutto l’articolo in quanto già definito dalla normativa nazionale vigente”

1. I comuni esercitano la funzione fondamentale di polizia municipale e polizia amministrativa locale di cui all’articolo 14, comma 27, lettera i), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in forma autonoma o associata.

UGL FNA: “si ritiene che dovrebbe essere decisa in maniera chiara ed assoluta la definizione che si vuole utilizzare per i "vigili" se correttamente, come anche noi riteniamo, POLIZIA LOCALE o come riportato nella Lg. 65 del lontano 1986 Polizia Municipale, in modo che non vi siano più fraintendimenti e che sia una cosa sola almeno a livello regionale”

2. La funzione fondamentale di cui al comma 1 è esercitata in modo associato mediante unione di comuni, convenzioni o ulteriori forme associative riconosciute con legge regionale.

3. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono all’area geografica omogenea di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” esercitano obbligatoriamente in forma associata la funzione fondamentale di cui al comma 1 secondo quanto disposto dall’articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Comune di Auronzo di Cadore: “evitare la possibilità di gestire la funzione Polizia Locale in forma autonoma per quegli enti che non raggiungano standard prefissati (es. come ha tentato di fare la Regione Emilia Romagna, L.R. Emilia Romagna 4 dicembre 2003, n. 24, art. 14). Con le risorse e le dotazioni organiche attuali, la gestione associata dovrebbe essere obbligatoria, non tanto per classe demografica dell’Ente, ma per il numero di operatori che possono mettere in campo e, comunque, se non riescono a erogare un servizio minimo”;

4. L’ambito territoriale ottimale per l’esercizio associato della funzione fondamentale di cui al comma 1 è il distretto di polizia locale come definito all’articolo 3.

5. La Giunta regionale aggiorna gli ambiti territoriali previo confronto e concertazione con il territorio mediante il tavolo previsto dall’articolo 12 e sulla base dei seguenti criteri:

a) una popolazione residente in ciascun distretto riferibile ai livelli di gestione associata delle funzioni espressi nell’articolo 8, comma 3, lettera d), della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, prendendo come riferimento il dato dei residenti aggiornato al 31 dicembre e desunto dall’ultima rilevazione demografica ISTAT disponibile;

b) omogeneità territoriale degli ambiti distrettuali, anche intesa come contiguità territoriale e infrastrutturale dei comuni che fanno parte del distretto.

6. La Giunta regionale, al fine di definire l'ambito territoriale del distretto di polizia locale, approva un "piano di zonizzazione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi di polizia locale".

7. Al fine di predisporre il piano di cui al comma 6, la Giunta regionale fa salve le forme associative già costituite in base alle proposte formulate dai comuni in applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18.

8. Il piano di zonizzazione di cui al comma 6 è inserito nel piano di riordino territoriale di cui all'articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, che definisce la dimensione ottimale con riferimento ad ambiti territoriali adeguati per l'esercizio associato delle funzioni dei servizi da parte dei comuni.

9. La Giunta regionale provvede ad aggiornare il piano di cui al comma 6 con cadenza triennale.

10. Gli enti associati nell'ambito del distretto di appartenenza possono prevedere l'individuazione di zone omogenee, denominate distaccamenti territoriali, il cui ambito coincide con uno o più enti locali del medesimo distretto, quali unità di decentramento operativo del distretto.

11. I comuni capoluogo di provincia possono costituire distretto a sé, mentre il distretto metropolitano ove costituito coincide con l'ambito territoriale della Città metropolitana di Venezia.

Provincia di Treviso – Segretario Generale: "si prevede che il Distretto di Polizia della Città Metropolitana di Venezia dovrà coincidere con il territorio della Città Metropolitana stessa, analoga norma manca per le altre Province. Perché? La Provincia potrebbe essere l'ente ideale per la costruzione del sistema distrettuale sia in termini di territorio che di organizzazione."

Art. 5 - Organizzazione.

1. Nel caso di esercizio associato della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale, gli apparati di polizia locale si aggregano e si coordinano fra loro nell'ambito del distretto di appartenenza, in coerenza con quanto stabilito negli atti costitutivi e con gli accordi sottoscritti dagli enti locali interessati in conformità alla presente legge.

2. I distretti contermini, anche ricadenti in ambiti provinciali diversi, possono aggregarsi o coordinarsi per l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale, fermo restando che ogni distretto esercita le specifiche funzioni nell'ambito territoriale di competenza.

CGIL Veneto – Segreteria: "si richiama il raccordo tra Comuni di Province diverse. Nulla impedisce forme di collaborazione tra Comuni vicini, ma è bene tenere presente la priorità e in taluni casi la insostituibilità del territorio provinciale relativamente alla collaborazione con le Forze di Polizia e con le locali Prefetture. Per tale ragione riteniamo che la disposizione dell'art .5 c.2 vada soppressa o profondamente rivista."

CGIL Veneto – Funzione Pubblica: "Chiediamo l'abrogazione delle parole "ambiti provinciali diversi in quanto appare chiaro che le funzioni di polizia locale in materia di pubblica sicurezza debbano rimanere sotto la direzione del Prefetto quale Autorità di pubblica sicurezza delegata dal Governo in sede locale"

3. Nel distretto, costituito da comuni associati mediante unione*, è istituito un corpo distrettuale composto da almeno diciotto unità operative oltre al comandante.

Distretto di Verona propone di aggiungere: "ovvero tramite convenzione che preveda la costituzione di un ufficio unico (art. 30 comma 4 D.Lgs 267/2000)" per le ragioni di cui già all'art.3 comma 1 lett. e)

Provincia di Treviso – Segretario Generale: “Esistono numerose Unioni di Comuni (ad es. le ex Comunità Montane) con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. L'art. 5, c. 3, prevede che il Corpo di Polizia abbia almeno 18 operatori più il Comandante. Due sono le conseguenze abnormi:

- il rapporto operatori di Polizia / popolazione risulterà almeno doppio rispetto a quello ritenuto ottimale (1 operatore ogni 1.000 abitanti) ed anche triplo rispetto alle medie reali;

- i costi sarebbero insostenibili per i bilanci comunali.”

4. Nel distretto, costituito da comuni associati mediante convenzione o, in via residuale, mediante consorzio, è istituito il coordinamento distrettuale che opera attraverso un comandante individuato ai sensi dell'articolo 10.

5. Nel corpo distrettuale e nel coordinamento distrettuale possono essere individuati i distaccamenti territoriali e i nuclei specializzati di cui all'articolo 3.

6. La polizia locale esercita sul territorio di appartenenza le funzioni di polizia amministrativa locale e le altre funzioni previste dalla legge.

Comune di Auronzo di Cadore: “relativamente alla organizzazione funzionale non è previsto l'elenco dei compiti da svolgere, questo lascerebbe in balia di ogni singolo Ente l'utilizzo della Polizia Locale e, nei piccoli comuni (e non solo), significherebbe lasciare la possibilità di utilizzare tale personale per ogni attività, spesso diversa da quella istituzionale (tale elenco è previsto in altre regioni, ad esempio Emilia Romagna, Lombardia e Marche)”

CSA Autonomie Locali: “prevedere il divieto di adibire il personale di P.L. in compiti e mansioni non espressamente individuati [*per legge*]. Tale divieto dovrebbe essere espressamente inserito nei Regolamenti previsti all'art.9. Inserire in questo comma: “Il personale che svolge le funzioni di Polizia Locale, indipendentemente dal grado e dal ruolo rivestito, non può essere adibito od incaricato allo svolgimento di compiti, mansioni e funzioni diverse da quelle indicate nella presente Legge e da quella Nazionale”

7. La Giunta regionale definisce con atti di indirizzo gli standard organizzativi minimi e i livelli di prestazioni richiesti agli apparati di polizia locale, nonché le relative modalità di verifica periodica, tenuto conto delle peculiarità territoriali, previo confronto da tenersi al tavolo di cui all'articolo 12.

Art. 6 - Centro operativo distrettuale e centro operativo di area.

1. Al fine di assicurare il coordinamento operativo e l'interoperabilità nella gestione delle funzioni di polizia locale in ambito distrettuale o di area sovradistrettuale, sono costituiti presidi tecnico-operativi nei quali convergono e da cui si diramano i flussi informativi e di comando per l'esercizio associato e coordinato delle funzioni di polizia locale.

2. Il presidio di cui al comma 1 a livello distrettuale è denominato centro operativo distrettuale, di seguito COD ed è localizzato presso il comune capofila del distretto.

3. Il presidio di cui al comma 1 a livello di area sovradistrettuale è denominato centro operativo di area, di seguito COA ed è localizzato presso il comune capoluogo.

4. Un COD può servire anche più distretti o svolgere anche le funzioni del COA se presenta i requisiti tecnici e organizzativi adeguati, previo accordo formale tra gli enti locali interessati e purché non sia già operante un COA.

5. I requisiti minimi tecnico-operativi dei COD e dei COA sono stabiliti con atti di indirizzo della Giunta regionale, previo confronto da tenersi al tavolo di cui all'articolo 12.

6. La Giunta regionale può stipulare accordi con gli enti locali afferenti i COD e i COA per la condivisione di dati e informazioni utili all'esercizio coordinato delle funzioni di polizia locale e per le funzioni di monitoraggio, ricerca e attuazione di cui all'articolo 18.

Art. 7 - Autorità di polizia locale.

1. Il rappresentante legale dell'ente locale, o suo delegato, è l'autorità di polizia locale. Ad esso compete la vigilanza sul servizio e il potere di impartire direttive al comandante di polizia locale per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.

2. Ferme restando l'autonomia organizzativa e operativa del comandante di polizia locale, questi è responsabile verso il rappresentante legale dell'ente locale dell'impiego tecnico-operativo e della disciplina degli addetti.

CISL Veneto – Funzione Pubblica: “Fermo restando che in caso di Unione è il Presidente dell'Unione l'autorità di Polizia Locale. Nel caso di convenzione o consorzio non ci possono essere più autorità riferite ai singoli sindaci che costituiscono la convenzione o il consorzio, ma deve essere precisato che sarà il Sindaco del Comune capofila che sarà individuato quale Autorità di Polizia Locale di quel distretto. Infatti al comma 2 del medesimo articolo si dice che il Comandante è responsabile verso il rappresentante legale dell'ente e quindi trattandosi di servizio convenzionato non può di certo avere come riferimento tutti i Sindaci che hanno stipulato la convenzione. Per contro dato che l'autorità di polizia Locale ha il potere di impartire direttive, qualora non venga individuato nel Sindaco del Comune capofila potrebbero verificarsi disservizi a causa delle diverse direttive.

UGL FNA: “Definire in maniera chiara ed inconfutabile chi nel Distretto o Area effettua l'esercizio associato delle disposizioni o se prevalenti sono le specifiche funzioni onde evitare contrastanti direttive in capo agli operatori di uno stesso distretto o area; definire se l'autorità di P.L. ha il potere di impartire direttive/ordini, a chi e da quale comune...tutti i Sindaci o solo l'autorità di P.L. individuata”

Art. 8 - Ruoli e distintivi del personale di polizia locale.

Osservazioni del Distretto di Verona: “Servirebbe una specie di organismo di garanzia costituito a livello provinciale da Comandanti e rappresentanti dei lavoratori che validi i provvedimenti ed i criteri di assegnazione dei gradi. Questo si inserirebbe perfettamente nel nuovo CCNL dove viene infatti prevista una nuova indennità di funzione collegata ai gradi che, proprio per questo motivo, non possono che essere assegnati secondo criteri oggettivi chiari e trasparenti.

1. Ai fini della presente legge e per garantire omogeneità sul territorio regionale, fatto salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la struttura organizzativa di polizia locale è articolata nei ruoli funzionali previsti della legge e i relativi distintivi di grado sono suddivisi in:

- a) agenti;
- b) sottufficiali;
- c) ufficiali;

d) comandanti.

CISL Veneto – Funzione Pubblica: “l’introduzione del ruolo di sottufficiale che solleva parecchi dubbi a quale categoria dovrebbe appartenere, sarebbe opportuno agganciare la definizione dei ruoli al Contratto Nazionale di Lavoro e all’ordinamento professionale di cui all’allegato A del Ccnl 31.03.1999. Nell’ordinamento professionale citato mancano molte delle specificità professionali e in particolar modo quelle che attengono alla Polizia Locale. Si precisa che sono in corso riunioni della Commissione Paritetica Nazionale prevista dal Ccnl 21.05.2018, per ridefinire ruoli e introdurre nuove figure professionali tutt’ora mancanti. Nell’attesa dovrebbero essere definite accanto ai ruoli di cui ai punti a),b),c),d), le categorie di riferimento secondo quanto previsto dal citato Ordinamento Professionale, si rammenta che la previsione contrattuale consente nei Comuni di piccole dimensioni di avere ufficiali e comandanti inquadrati in Categoria C. Per ultimo si deve tener conto dell’art.56-sexies del Ccnl 21.05.2018 che prevede un’indennità di funzione e quindi di ruolo all’interno del personale di Polizia Locale.”

2. I distintivi di grado di cui al comma 1 individuano i rapporti gerarchici interni all’apparato di polizia locale, cui vanno ricondotte le qualifiche attribuite al personale di polizia locale secondo il vigente ordinamento e non possono incidere sul rapporto giuridico ed economico del personale stesso.

3. La Giunta regionale definisce con proprio atto le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado e di specialità degli appartenenti alla polizia locale, valorizzandone l’operatività nonché le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi e di autotutela in dotazione. A tal fine la Giunta regionale verifica la congruità e coerenza dei provvedimenti regionali già adottati in materia, previo confronto al tavolo di concertazione di cui all’articolo 12, disponendo i necessari correttivi e stabilendo anche il termine entro il quale gli enti locali dovranno adottare o adeguare i propri regolamenti ai sensi dell’articolo 9.

Provincia di Treviso – Segretario Generale: “Grande importanza viene conferita alla norma sui ruoli e distintivi. Sicuramente è necessario fare chiarezza sull’argomento vista la giungla attuale. Tuttavia è necessario ricordare che parlare di ruoli senza tener in nessun conto la situazione contrattuale di lavoro è fonte di incomprensioni e tensioni”

Art. 9 - Regolamenti di polizia locale.

1. Gli enti locali adottano uno o più atti di regolazione per l’ambito territoriale di riferimento, sulla base degli atti di indirizzo dettati dalla Giunta regionale, per la definizione della struttura organizzativa e operativa degli apparati, l’attribuzione dei distintivi di grado, dei mezzi e delle dotazioni, delle modalità di impiego delle risorse umane e per quanto necessario all’ottimale funzionamento dell’apparato.

Provincia di Treviso – Segretario Generale: “Serve ricordare la necessità che il regolamento di Polizia locale dovrebbe essere unico per tutti i Comuni che fanno parte del Distretto al fine di consentire una operatività uniformemente efficiente ed efficace agli operatori.”

2. Nel caso di esercizio associato della funzione a livello distrettuale, gli atti di regolazione saranno comuni per gli enti associati.

3. Nei regolamenti di polizia locale può anche essere previsto l’impiego di istituti di vigilanza con compiti di affiancamento e supporto all’azione della polizia locale e la possibilità di effettuare servizi per conto terzi, in coerenza con quanto previsto agli articoli 16 e 17 e nel rispetto della normativa statale in materia.

CGIL Veneto – Segreteria: “La vigilanza privata interviene come forma di sicurezza a tutela di interessi privati nel rispetto di norme sancite dalla legislazione statale. In nessun caso è consentito che tali Istituti “affianchino e supportino l’azione della polizia locale”. Riteniamo che gli articoli 9, 16, 17 siano da rivedere profondamente per non palesare violazioni di competenze e gravi incongruenze sul piano legislativo.”

CISL Veneto – Funzione Pubblica: “non si ritiene che possa essere regolamentato il servizio di Polizia Locale prevedendo l’affiancamento di Istituti di Vigilanza privata, che nulla attengono ai compiti istituzionali della Polizia Locale e hanno altri interessi e priorità. La commistione tra servizio di Polizia Locale e altri istituti di vigilanza genericamente descritti, può generare confusione di ruoli e di missioni che deve rimanere totalmente esercitata interamente dal pubblico trattandosi di materia che riguarda la sicurezza dei cittadini. Inoltre per quanto riguarda i servizi per conto terzi si rimanda all’art. 56-ter del Ccnl 21.05.2018 del comparto funzioni Locali dove vengono disciplinate e dettagliate le prestazioni del personale in occasione di attività ed iniziative di carattere privato.”

CGIL Veneto – Funzione Pubblica: “Riteniamo che l’utilizzo a supporto di istituti di vigilanza privata possa solo complicare l’attività della polizia locale in termini di competenza, facoltà giuridica ad operare e formazione specifica. Non meno rilevante risulta la mancata definizione sulla provenienza degli stanziamenti economici con cui gli Enti dovrebbero poter retribuire i collaboratori privati. Consideriamo prematuro ed in difetto di più complete definizioni l’utilizzo dei “Comma 3” di cui chiediamo l’abrogazione”

Art. 10 - Comandante.

Osservazioni del Distretto di Verona: “Opportuna istituzione di un albo dei Comandanti regionale”

Comune di Auronzo di Cadore: “suggerisco (come fatto dalla Lombardia e dalle Marche) la creazione di un Albo dei comandanti, da cui i Sindaci possono attingere per attribuire tali compiti, per valorizzare le competenze acquisite”

1. La funzione di comandante può essere attribuita solo a personale appartenente ai gradi più elevati della polizia locale dell’ambito di riferimento, sulla base di comprovata esperienza e specifica competenza. La funzione di comandante è legata al livello organizzativo e di autonomia degli apparati di polizia locale affidati e alla complessità dell’ente di appartenenza.

CISL Veneto – Funzione Pubblica: “Il Comandante è il massimo responsabile della struttura e pertanto, qualora non avesse la qualifica di dirigente, gli dovranno necessariamente essere attribuite le funzioni dirigenziali mediante l’incarico di Posizione Organizzativa prevista dall’art.13,14,15 del Ccnl 21.05.2018 Comparto Funzioni Locali. Nel regolamento di Polizia Locale dovrà essere prevista la funzione dirigenziale sopra citata e regolamentato l’accesso.”

CSA Autonomie Locali: “inserire il divieto dell’assegnazione di altri ruoli (ad es. responsabile anagrafe, tecnico, ecc...)”

2. Il comandante è nominato dall’autorità di polizia locale a seguito di procedura di selezione nel rispetto della normativa sul pubblico impiego.

3. Esso è responsabile della gestione delle risorse assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli operatori ad esso affidati.

4. Il comandante del corpo distrettuale impartisce direttamente gli ordini, nel rispetto dei ruoli funzionali e dell'articolazione organizzativa del relativo apparato di polizia locale.

5. Il comandante del coordinamento distrettuale coordina e collabora con i comandanti e i responsabili di servizio dei comuni associati in convenzione o in via residuale mediante consorzio, nel rispetto dei relativi ruoli e dell'articolazione organizzativa della polizia locale.

Art. 11 - Formazione della polizia locale.

1. La Giunta regionale promuove la realizzazione di un sistema permanente di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale della polizia locale, nell'ottica dell'organizzazione funzionale e territoriale prevista dalla presente legge.

2. Il sistema permanente di formazione persegue le seguenti finalità:

a) garantire una preparazione professionale di base e specializzata, differenziata per ciascun ruolo funzionale di polizia locale;

b) valorizzare le capacità operative richieste a ciascun ruolo funzionale di polizia locale, al fine di garantire un elevato livello di preparazione nelle attività di propria competenza, anche con riferimento alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso, al concetto di prevenzione primaria, alle tecniche salvavita, all'uso corretto delle armi e degli strumenti in dotazione;

c) favorire la collaborazione tra gli operatori di polizia locale;

d) assecondare la formazione di un'etica professionale, anche mediante un codice etico regionale per la polizia locale, condiviso al tavolo di confronto di cui all'articolo 12.

3. La Giunta regionale, tenuto conto delle esigenze degli enti locali e delle loro forme associative, provvede, con propri atti, a definire in particolare:

a) i contenuti e la durata dei percorsi formativi di base e di qualificazione finalizzati rispettivamente all'accesso ai ruoli di agente e di ufficiale della polizia locale, nonché le modalità di attivazione dei relativi concorsi;

b) i percorsi di formazione continua finalizzati all'aggiornamento, alla specializzazione e al perfezionamento professionale del personale di polizia locale già in servizio, con particolare attenzione ai ruoli apicali e di coordinamento;

c) la progettazione e il catalogo degli interventi formativi, la previsione dettagliata dei costi e le relative modalità di copertura, anche mediante compartecipazione degli enti locali interessati;

d) la possibilità di creare una piattaforma e-learning al fine di incentivare la formazione a distanza per gli operatori già in servizio all'interno della polizia locale, nonché laboratori pratici e attività di simulazione.

4. L'attuazione delle iniziative di formazione previste al presente articolo è coordinata dall'amministrazione regionale, con possibilità di stipulare accordi con gli enti locali, nonché con enti e organismi di formazione specializzata, anche a livello interregionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 e delle relative linee guida, la Giunta regionale promuove l'aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze

di polizia, nell'ottica della organizzazione territoriale e funzionale dei relativi apparati e nel quadro degli accordi istituzionali previsti dall'articolo 13.

Art. 12 - Attività di confronto, informazione e comunicazione.

1. Nei casi previsti dalla presente legge e per la soluzione di problematiche attuative, il dirigente della struttura regionale competente può invitare le amministrazioni locali interessate, anche su loro richiesta, a confrontarsi in merito alle rispettive esigenze e posizioni, presso uno o più tavoli appositamente istituiti.

2. Ai tavoli possono essere invitati i comandanti e i responsabili di servizio, le autorità di polizia locale, i tecnici, i funzionari e i portatori d'interesse rispetto alle specifiche tematiche in discussione.

Provincia di Treviso – Segretario Generale: “Si fa accenno alla collaborazione con le altre Forze di Polizia Nazionale. Sicuramente auspicabile ma nessun strumento questo progetto di legge aggiunge a quelli esistenti. La collaborazione ci può essere solamente su base volontaria.”

3. Le riunioni dei tavoli sono sempre valide indipendentemente dal numero di soggetti invitati e presenti e i relativi esiti non hanno carattere vincolante, salvo diversa disposizione della Giunta regionale nell'atto di cui al comma 4.

4. La Giunta regionale detta appositi indirizzi per la composizione e il funzionamento dei tavoli di confronto e la partecipazione ai lavori dei tavoli è senza oneri per la Regione.

5. La Giunta regionale organizza eventi di comunicazione e informazione sulle tematiche della sicurezza e della polizia locale, anche avvalendosi della collaborazione e compartecipazione economica di enti e organismi pubblici e privati interessati.

Art. 13 - Promozione e sostegno alle politiche integrate per la sicurezza.

1. La Regione promuove e sostiene iniziative finalizzate alla realizzazione di un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale, mediante azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza e al miglioramento della qualità di vita nelle città e nel territorio regionale.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Regione agisce anche mediante accordi sottoscritti con organi e autorità di pubblica sicurezza ed enti locali, nel rispetto delle linee generali adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 nonché cooperando con soggetti pubblici o privati, per realizzare o sostenere iniziative di interesse regionale volte in particolare a:

a) diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per combattere ogni forma di criminalità e di corruzione;

b) intervenire sulle cause e sui processi di esclusione, devianza e instabilità sociale, anche mediante interventi di riqualificazione urbana e territoriale, sostegno alle fasce deboli della popolazione e programmi di reinserimento e di mediazione sociale;

CGIL Veneto – Funzione Pubblica: “Riteniamo che questi due punti [il punto b) e il successivo punto c)] debbano continuare ad essere gestiti nei comitati territoriali di ordine e sicurezza, fermo restando le facoltà concesse ai sindaci in ordine alle problematiche contingibili e urgenti delegate loro dal Governo. Si richiede l'abrogazione di questi due punti al fine di non creare sovrapposizioni tra figure istituzionali e competenze gestite dalla norma nazionale”

- c) favorire i rapporti con e tra enti locali e cittadini per l'elaborazione e valutazione condivisa delle politiche di sicurezza, sviluppando esperienze operative di sinergie sul territorio tra cittadini e polizia locale;
- d) rafforzare e valorizzare l'azione coordinata della polizia locale secondo i principi della presente legge, con azioni e progetti finalizzati al potenziamento strumentale e operativo e alla condivisione degli strumenti e delle procedure necessarie al coordinamento degli apparati di sicurezza per la gestione di specifici servizi e per obiettivi comuni; promuovere il potenziamento e l'ampliamento degli organici di polizia locale;
- e) promuovere e programmare azioni di sistema sul territorio regionale, coinvolgendo gli enti locali, le polizie locali ma anche le forze dell'ordine per l'ammodernamento delle metodologie di intervento, la lotta ad ogni forma di illegalità e di infiltrazione criminale nel tessuto produttivo e sociale della Regione e ad ogni forma di degrado personale; anche attraverso la partecipazione a specifici programmi comunitari;
- f) attivare e adeguare i sistemi informativi e tecnologici per la sicurezza, anche tramite i COD e i COA, al fine di realizzare sistemi integrati che favoriscano l'interoperabilità e lo scambio informativo, nonché l'attività di raccolta, elaborazione e utilizzo delle banche dati;
- g) razionalizzare e potenziare i presidi di sicurezza presenti sul territorio regionale;
- h) pianificare e realizzare attività di formazione sia al lavoro che sul lavoro, per selezionare nuovi operatori di polizia locale e aggiornare o riqualificare il personale già in servizio.

Art. 14 - Accesso ai finanziamenti regionali.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, promuove e sostiene progetti finalizzati all'attuazione delle politiche di sicurezza integrata in conformità all'articolo 13 e determina i criteri per l'accesso ai contributi resi disponibili per le finalità di cui alla presente legge.
2. Per l'accesso ai finanziamenti regionali di cui alla presente legge, valgono le seguenti condizioni:
 - a) avere adempiuto alla raccolta dei dati e delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 18;
 - b) aver ottemperato a quanto previsto dall'articolo 4 al fine di favorire l'esercizio associato della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale.

Art. 15 - Collaborazione con le associazioni di volontariato.

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla progettazione, gestione e valutazione delle politiche di sicurezza e previa concertazione con gli enti locali nell'ambito dei tavoli di cui all'articolo 12, la Regione promuove e sostiene la partecipazione delle associazioni di volontariato per iniziative finalizzate a:
 - a) fornire assistenza alla polizia locale in occasione di eventi pubblici di particolare rilievo;
 - b) svolgere attività di ausilio nella sorveglianza dei luoghi pubblici, finalizzate ad allertare tempestivamente gli organi di polizia locale o nazionale per i necessari interventi, in conformità alle norme vigenti;
 - c) attivare programmi di prevenzione basati su stabili occasioni di incontro e valutazione delle problematiche locali in materia di sicurezza tra operatori di polizia locale e cittadini;
 - d) integrare, su regia degli enti locali, programmi di sorveglianza di vicinato con programmi di sostegno della socialità e di mediazione interculturale;

e) integrare, sulla base di una concertazione tra Regione ed enti locali, azioni di sensibilizzazione per l'opinione pubblica su temi specifici inerenti la sicurezza e la civile convivenza e per finalità coerenti con la presente legge.

Osservazioni del Distretto di Verona: "bisogna definire i limiti di intervento e far comprendere che il volontariato non può sostituirsi alla Polizia Locale ma solo affiancarla in alcune occasioni"

Art. 16 - Attività di collaborazione tra polizia locale e soggetti di vigilanza privata.

1. La Regione promuove la collaborazione tra le guardie particolari giurate e la polizia locale in modo da assicurare un'efficace forma di sostegno nell'attività di presidio del territorio nel rispetto della normativa statale in materia.

Osservazioni del Distretto di Verona: "vigilanza privata - può essere utile [per funzioni minori e di supporto] ma non per la vigilanza territoriale ed il controllo del territorio. Queste funzioni devono essere svolte dalla Polizia Locale. Volontariato e Vigilanza privata non possono essere strumenti per aggirare la carenza di organico della Polizia Locale.

CGIL Veneto – Segreteria: "Riteniamo che tale collaborazione debba essere episodica, regolata da legge statale, per eventi straordinari o di grande impatto sociale."

CISL Veneto – Funzione Pubblica: "non si ritiene che possa essere regolamentato il servizio di Polizia Locale prevedendo l'affiancamento di Istituti di Vigilanza privata"

CGIL Veneto – Funzione Pubblica: "Per i motivi già descritti in precedenza per l'articolo 9 comma 3 [Riteniamo che...possa solo complicare l'attività della polizia locale in termini di competenza, facoltà giuridica ad operare e formazione specifica], si propone l'abrogazione di tutto l'articolo"

Art. 17 - Servizi per conto di terzi.

1. Gli enti locali possono prevedere l'utilizzo straordinario ed occasionale di personale e mezzi della polizia locale, per attività o servizi richiesti da soggetti privati e pubblici.

2. I servizi e le prestazioni di cui al comma 1 possono essere forniti previa regolamentazione del servizio e con tariffe decise dall'ente locale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3 bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dalla contrattazione vigente.

CGIL Veneto – Segreteria: "Relativamente all'art. 17 "servizi per conti di terzi", siamo convinti che è necessario evitare commistioni e spiacevoli situazioni, sia pure per fare fronte a casi straordinari e occasionali, di personale della polizia locale al servizio di soggetti privati. Bisogna, in definitiva, che non solo esista un Regolamento del servizio approvato dall'Ente locale, ma che sia netta la prevalenza del perseguimento di interesse pubblico nell'offrire a "tariffa" questo servizio, senza che ciò costituisca offerta continua e sistematica di servizio che elide o riduce servizi pubblici in capo alla Polizia locale. [...] Infine relativamente ai Protocolli con le Prefetture sui "controlli di vicinato" è bene che l'intervento avvenga nel rispetto della disciplina normativa statale e sotto il preciso e attento esercizio della Polizia di Stato trattandosi di materia propria dello Stato."

CISL Veneto – Funzione Pubblica: “Inoltre per quanto riguarda i servizi per conto terzi si rimanda all’art. 56-ter del Ccnl 21.05.2018 del comparto funzioni Locali dove vengono disciplinate e dettagliate le prestazioni del personale in occasione di attività ed iniziative di carattere privato.”

CGIL Veneto – Funzione Pubblica: “Si ritiene che questo argomento sia già accuratamente definito dal CCNL 21.05.2018”

Art. 18 - Monitoraggio, ricerca e attuazione.

1. Le strutture di polizia locale presenti nel territorio inseriscono nell’applicativo informatico regionale denominato “Monitoraggio permanente della polizia locale” i dati relativi alla propria organizzazione di polizia locale, alle risorse umane e strumentali.
2. Il conferimento dei dati e delle informazioni richiesti è obbligatorio e il relativo trattamento da parte della Regione ha finalità esclusivamente statistiche e di supporto alla programmazione regionale.
3. La Giunta regionale può disporre la raccolta di informazioni e dati aggregati in ambito distrettuale e sovradistrettuale, con modalità telematiche di acquisizione e per esclusive finalità di monitoraggio e di indagine statistica a supporto delle politiche regionali in materia, sulle tematiche attinenti l’esercizio delle funzioni di polizia locale e delle politiche di sicurezza. A tal fine, la Giunta regionale può istituire un osservatorio dedicato.
4. Fermo restando quanto previsto la Giunta regionale può adottare appositi provvedimenti per l’ottimale attuazione della presente legge e per la soluzione delle relative problematiche emergenti, anche previo confronto ai tavoli di cui all’articolo 12.

Art. 19 - Clausola valutativa.

1. L’Osservatorio regionale sulla spesa istituito presso la competente commissione consiliare esercita, con cadenza triennale, il controllo sull’attuazione della presente legge ed effettua una valutazione sui risultati ottenuti, con particolare riferimento alla costituzione dei distretti di polizia locale.
2. La competente commissione consiliare comunica i risultati ottenuti al Consiglio e alla Giunta regionale.

Art. 20 - Norma finale.

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta un provvedimento per dare attuazione agli adempimenti della presente legge, con particolare riferimento all’attivazione dei tavoli di confronto definiti all’articolo 12.

Art. 21 - Abrogazioni.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
 - a) la legge regionale 9 agosto 1988, n. 40 “Norme in materia di polizia locale”;
 - b) la legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 “Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza”;
 - c) l’articolo 78 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”;
 - d) l’articolo 150 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

2. Sono fatti salvi i procedimenti e i rapporti in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, a cui si applicano le disposizioni previgenti.

Art. 22 - Disposizioni finanziarie.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 350.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 3 "Ordine pubblico e Sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1 "Spese correnti", la cui disponibilità viene incrementata mediante contestuale riduzione delle risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti" - Programma 3 "Atri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 800.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 3 "Ordine pubblico e Sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2018-2020.

Altre osservazioni:

Comune di Auronzo di Cadore: "Per favorire lo spirito di appartenenza regionale degli operatori di Polizia Locale, suggerisco la creazione della giornata della Polizia Locale (sull'esempio della Lombardia e delle Marche)."

Comune di Auronzo di Cadore: "Per tutelare gli operatori in servizio suggerisco la previsione di un fondo per il finanziamento degli oneri di difesa che gli enti locali assumono nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale, per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio (sull'esempio di quanto fatto dalla Lombardia e dall'Emilia Romagna)."

CGIL Veneto – Segreteria: "Insistiamo con il rispetto delle competenze *[regionali e nazionali]* perché notiamo nelle varie terminologie usate che si dimentica che il raccordo sulla sicurezza è attività propria del Prefetto che dispone il coordinamento e il Tavolo per l'ordine e la sicurezza pubblica a presidio della predetta attività. Forse è utile che sia esplicitato un richiamo formale e sostanziale su ambiti espressamente riservati alla legislazione statale e sulle prerogative esclusive della Polizia di Stato sugli interventi contro la criminalità organizzata.

CISL Veneto – Funzione Pubblica: "si ravvisano due limiti ai quali la proposta di legge deve tenere conto: il primo riguarda le norme contrattuali che devono necessariamente trovare applicazione negli istituti ivi previsti dal Ccnl Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018; il secondo dai limiti di spesa che il sistema delle autonomie locali ha, sia dal punto di vista della capacità di spesa per assunzioni del personale, sia dal limite del fondo per la contrattazione ai valori del 2016 imposto dalla Legge Madia n.75 del 2018. [...] Si rileva peraltro che se da una parte vengono incentivate Unioni e convenzioni dall'altra non sono previste sanzioni e che pertanto ciò rende complicato e difficile procedere ad accorpamenti di distretti e territori. Si rileva inoltre che il progetto di legge non fa alcun cenno sulla Polizia Provinciale che è comunque un servizio di Polizia e che avrebbe dovuto diventare il Servizio regionale di Vigilanza ma che ancora tale progetto non ha visto la luce."

UGL FNA: "I. Graduale obbligo di uniformità dei sistemi informatici ed operativi della P.L. di tutti gli enti e comandi della Regione perché pensare di condividere Centrali Operative o

banche dati con sistemi diversi è impraticabile quindi buona l'idea ma attraverso un percorso di uniformità tecnologica;

II. Inserimento nel Progetto di Legge n. 409 dell'obbligo per tutti del miglioramento ed incentivazione delle specificità della P.L. e cioè: a) Polizia Amministrativa;

b) Controllo Edilizio;

c) Infortunistica stradale;

d) Polizia Stradale;

e) Agenti di quartiere obbligatori e in autonomia all'interno del proprio territorio per una reale vicinanza con la cittadinanza che è il vero percorso per dare più legalità al territorio;

III. Trasporto gratuito, con la modifica dell'Art. 33 bis comma 2 della Legge Regionale sul trasporto pubblico, per tutti gli appartenenti alla P.L. in ambito regionale e non più nel solo territorio comunale di appartenenza

9. MODIFICHE APPORTATE ALL'ARTICOLATO E RIPERCUSSIONI FINANZIARIE

Nel mese di febbraio del 2020 la Prima Commissione ha concluso l'esame dell'articolato, apportando diverse modifiche al testo iniziale (ad eccezione della norma finanziaria), oltre che inserendo nel medesimo tre nuovi articoli.

Dando, con ciò, riscontro ad alcune osservazioni emerse nel corso delle consultazioni effettuate a cavallo tra marzo e aprile del 2019 (di cui si è fornita una sintesi nella sezione precedente), oltrechè mirando a recepire, laddove condivise e "adattabili" al contesto normativo veneto, talune disposizioni vigenti in altre realtà regionali.

Si reputa utile, in questa sede, riportare nella tabella sottostante entrambi i testi, per consentirne il confronto¹⁰.

<i>PdL n. 409 di iniziativa della Giunta regionale</i>	<i>Testo votato (ad eccezione dell'art. 22) dalla Prima Commissione nella seduta del 26/2/2020</i>
NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE E POLITICHE DI SICUREZZA	NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE E POLITICHE DI SICUREZZA
TITOLO I POLIZIA LOCALE	TITOLO I POLIZIA LOCALE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto. 1. La Regione, in conformità all'articolo 117, comma 2, lettera h), della Costituzione, e nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale", disciplina il riordino della normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza. 2. La presente legge è diretta a promuovere una disciplina unitaria e coordinata delle funzioni e dei compiti della polizia locale tra cui quelle della polizia amministrativa locale, al fine di migliorare l'organizzazione della stessa. 3. La Regione, nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e ragionevolezza nonché valorizzando la specificità ed il ruolo dei soggetti pubblici e privati interessati, privilegia il metodo della concertazione per creare un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale.	Art. 1 - Finalità e oggetto. 1. La Regione, in conformità all'articolo 117, comma 2, lettera h), della Costituzione, e nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale", detta norme in materia di polizia locale e politiche di sicurezza, definendo i principi generali afferenti la funzione di Polizia Locale e lo svolgimento dei servizi, l'organizzazione territoriale, nonché la valorizzazione della formazione degli operatori di Polizia Locale. 2. La presente legge è diretta a promuovere una disciplina unitaria e coordinata delle funzioni e dei compiti della polizia locale, al fine di migliorare l'organizzazione della stessa. 3. La Regione, nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e ragionevolezza nonché valorizzando la specificità ed il ruolo dei soggetti pubblici e privati interessati, privilegia il metodo della concertazione per creare un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale.
Art. 2 - Funzioni della Regione. 1. La Regione disciplina la razionalizzazione ed il potenziamento degli apparati di polizia locale nonché la promozione delle politiche di sicurezza integrata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. 2. La Regione, per il perseguimento delle finalità indicate al comma 1, sostiene: a) l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni di polizia locale su tutto il territorio regionale;	Art. 2 - Definizioni (ex articolo 3). 1. Ai fini della presente legge, si intende per: a) "distretto di polizia locale": ambito territoriale ottimale entro cui organizzare l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale e delle politiche locali di sicurezza; b) "distretto metropolitano": distretto coincidente con l'ambito territoriale della Città metropolitana di Venezia; c) "distaccamento territoriale": unità di decentramento operativo del distretto, il cui ambito

¹⁰ Gli articoli, i periodi e le parole colorate in rosso sono quelle modificate e/o aggiunte dalla Prima Commissione nel corso dell'esame svolto.

<p>b) la collaborazione istituzionale con i vari enti e organismi pubblici, territoriali e statali, o anche con privati e organismi del terzo settore, mediante la stipulazione di intese o accordi per favorire, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, l'attuazione, l'integrazione e il coordinamento delle politiche di sicurezza;</p> <p>c) la collaborazione con gli enti locali per assicurare il coordinato svolgimento sul territorio regionale delle funzioni di polizia locale e delle politiche di sicurezza, attraverso la realizzazione dei distretti nei relativi ambiti d'area, secondo gli indirizzi della presente legge;</p> <p>d) la raccolta dei dati e delle informazioni inerenti la polizia locale, anche mediante un sistema informatico di raccolta dei dati;</p> <p>e) l'attività di ricerca, documentazione e informazione sui temi della sicurezza e della legalità;</p> <p>f) la formazione degli operatori di polizia locale.</p>	<p>coincide con uno o più enti locali del medesimo distretto o del distretto metropolitano;</p> <p>d) "area sovradistrettuale di polizia locale": raggruppamento di distretti coincidente di norma con l'ambito territoriale dell'ente provinciale o ambito più vasto;</p> <p>e) "corpo di polizia locale distrettuale, di seguito corpo distrettuale": aggregazione funzionale ed operativa degli apparati di polizia locale del distretto interamente costituito da comuni associati nella forma giuridica dell'unione, il cui statuto sia conforme a quanto previsto dal comma 111 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";</p> <p>f) "coordinamento distrettuale di polizia locale, di seguito coordinamento distrettuale": aggregazione funzionale ed operativa degli apparati di polizia locale del distretto costituito interamente da comuni associati tramite convenzione, o in via residuale mediante consorzio;</p> <p>g) "nucleo specializzato di polizia locale": apparato organizzativo e funzionale della polizia locale per l'esercizio di funzioni e servizi con forte componente di specializzazione, composto da almeno 5 unità operative, oltre al comandante o al responsabile incaricato della funzione di comando.</p>
	<p>Art. 3 - Funzioni della Regione (ex articolo 2).</p> <p>1. La Regione, anche in coerenza con le finalità e gli obiettivi della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile", disciplina la razionalizzazione ed il potenziamento degli apparati di polizia locale nonché la promozione delle politiche di sicurezza integrata, ai sensi dell'articolo 1 comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito, con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.</p> <p>2. La Regione, per il perseguimento delle finalità indicate al comma 1, sostiene:</p> <p>a) l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni di polizia locale su tutto il territorio regionale;</p> <p>b) la collaborazione istituzionale con i vari enti e organismi pubblici, territoriali e statali, o anche con privati e organismi del terzo settore, mediante la stipulazione di intese o accordi per favorire, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, l'attuazione, l'integrazione e il coordinamento delle politiche di sicurezza;</p> <p>c) la collaborazione con gli enti locali per assicurare il coordinato svolgimento sul territorio regionale delle funzioni di polizia locale e delle politiche di sicurezza, attraverso la realizzazione dei distretti nei relativi ambiti d'area, secondo gli indirizzi della presente legge;</p> <p>d) la raccolta dei dati e delle informazioni inerenti la polizia locale, anche mediante un sistema informatico di raccolta dei dati;</p> <p>e) l'attività di ricerca, documentazione e informazione sui temi della sicurezza e della legalità, anche</p>

	<p><i>realizzando campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, in particolare presso le scuole su tematiche in materia di educazione civica e cultura della sicurezza.</i></p> <p><i>f) la formazione degli operatori di polizia locale.</i></p> <p><i>3. La Giunta regionale, al fine di accelerare le procedure assunzionali, definisce bandi-tipo volti ad avviare le procedure concorsuali con tempestività e omogeneità di contenuti e gestisce le procedure concorsuali e le prove selettive delle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta.</i></p>
<p>CAPO II ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLA POLIZIA LOCALE</p>	<p>CAPO II ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FUNZIONALE DELLA POLIZIA LOCALE</p>
<p>Art. 3 - Definizioni.</p> <p>1. Ai fini della presente legge, si intende per:</p> <p>a) "distretto di polizia locale": ambito territoriale ottimale entro cui organizzare l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale e delle politiche locali di sicurezza;</p> <p>b) "distretto metropolitano": distretto coincidente con l'ambito territoriale della Città metropolitana di Venezia;</p> <p>c) "distaccamento territoriale": unità di decentramento operativo del distretto, il cui ambito coincide con uno o più enti locali del medesimo distretto o del distretto metropolitano;</p> <p>d) "area sovradistrettuale di polizia locale": raggruppamento di distretti coincidente di norma con l'ambito territoriale dell'ente provinciale o ambito più vasto;</p> <p>e) "corpo di polizia locale distrettuale, di seguito corpo distrettuale": aggregazione funzionale ed operativa degli apparati di polizia locale del distretto interamente costituito da comuni associati nella forma giuridica dell'unione, il cui statuto sia conforme a quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";</p> <p>f) "coordinamento distrettuale di polizia locale, di seguito coordinamento distrettuale": aggregazione funzionale ed operativa degli apparati di polizia locale del distretto costituito interamente da comuni associati tramite convenzione, o in via residuale mediante consorzio;</p> <p>g) "nucleo specializzato di polizia locale": apparato organizzativo e funzionale della polizia locale per l'esercizio di funzioni e servizi con forte componente di specializzazione, composto da almeno cinque unità operative, oltre al comandante o al responsabile incaricato della funzione di comando.</p>	
<p>Art. 4 - Esercizio associato della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale.</p> <p>1. I comuni esercitano la funzione fondamentale di polizia municipale e polizia amministrativa locale di cui all'articolo 14, comma 27, lettera i), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in forma autonoma o associata.</p>	<p>Art. 4 - Esercizio associato della funzione di polizia locale.</p> <p>1. I comuni esercitano la funzione fondamentale di polizia locale di cui alla lettera i) del comma 27 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in forma autonoma o associata.</p> <p>2. La funzione fondamentale di cui al comma 1 è esercitata in modo associato mediante unione di</p>

<p>2. La funzione fondamentale di cui al comma 1 è esercitata in modo associato mediante unione di comuni, convenzioni o ulteriori forme associative riconosciute con legge regionale.</p> <p>3. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono all'area geografica omogenea di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" esercitano obbligatoriamente in forma associata la funzione fondamentale di cui al comma 1 secondo quanto disposto dall'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p> <p>4. L'ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato della funzione fondamentale di cui al comma 1 è il distretto di polizia locale come definito all'articolo 3.</p> <p>5. La Giunta regionale aggiorna gli ambiti territoriali previo confronto e concertazione con il territorio mediante il tavolo previsto dall'articolo 12 e sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) una popolazione residente in ciascun distretto riferibile ai livelli di gestione associata delle funzioni espressi nell'articolo 8, comma 3, lettera d), della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, prendendo come riferimento il dato dei residenti aggiornato al 31 dicembre e desunto dall'ultima rilevazione demografica ISTAT disponibile;</p> <p>b) omogeneità territoriale degli ambiti distrettuali, anche intesa come contiguità territoriale e infrastrutturale dei comuni che fanno parte del distretto.</p> <p>6. La Giunta regionale, al fine di definire l'ambito territoriale del distretto di polizia locale, approva un "piano di zonizzazione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi di polizia locale".</p> <p>7. Al fine di predisporre il piano di cui al comma 6, la Giunta regionale fa salve le forme associative già costituite in base alle proposte formulate dai comuni in applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18.</p> <p>8. Il piano di zonizzazione di cui al comma 6 è inserito nel piano di riordino territoriale di cui all'articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, che definisce la dimensione ottimale con riferimento ad ambiti territoriali adeguati per l'esercizio associato delle funzioni dei servizi da parte dei comuni.</p> <p>9. La Giunta regionale provvede ad aggiornare il piano di cui al comma 6 con cadenza triennale.</p> <p>10. Gli enti associati nell'ambito del distretto di appartenenza possono prevedere l'individuazione di zone omogenee, denominate distaccamenti territoriali, il cui ambito coincide con uno o più enti locali del medesimo distretto, quali unità di decentramento operativo del distretto.</p> <p>11. I comuni capoluogo di provincia possono costituire distretto a sé, mentre il distretto metropolitano ove costituito coincide con l'ambito territoriale della Città metropolitana di Venezia.</p>	<p>comuni, convenzioni o ulteriori forme associative riconosciute con legge regionale.</p> <p>3. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono all'area omogenea montana e parzialmente montana di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali", esercitano obbligatoriamente in forma associata la funzione fondamentale di cui al comma 1 secondo quanto disposto dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; resta salva, per i comuni menzionati, la possibilità di dimostrare che, a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio-ambientali, non sono realizzabili economie di scala o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei servizi e beni pubblici alle popolazioni di riferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 18 del 27 aprile 2012, così come modificato dall'art. 2 comma 1 della legge regionale n. 2 del 24 gennaio 2020.</p> <p>4. L'ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato della funzione fondamentale di cui al comma 1 è il distretto di polizia locale come definito all'articolo 2.</p> <p>5. La Giunta regionale aggiorna gli ambiti territoriali previo confronto e concertazione con il territorio mediante il tavolo previsto dall'articolo 12 e sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) una popolazione residente in ciascun distretto riferibile ai livelli di gestione associata delle funzioni espressi nell'articolo 8, comma 3, lettera d) della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18., così come modificato dall'art 5 della legge regionale n. 2 del 24 gennaio 2020, prendendo come riferimento il dato dei residenti aggiornato al 31 dicembre e desunto dall'ultima rilevazione demografica ISTAT disponibile;</p> <p>b) omogeneità territoriale e dimensione geografica degli ambiti distrettuali, anche intesa come contiguità territoriale e infrastrutturale dei comuni che fanno parte del distretto.</p> <p>c) ponderazione delle specificità territoriali.</p> <p>6. La Giunta regionale, al fine di definire l'ambito territoriale del distretto di polizia locale, approva un "piano di zonizzazione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi di polizia locale".</p> <p>7. Al fine di predisporre il piano di cui al comma 6, la Giunta regionale fa salve le forme associative già costituite in base alle proposte formulate dai comuni in applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 8 comma 3, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18.</p> <p>8. Il piano di zonizzazione di cui al comma 6 è inserito nel piano di riordino territoriale di cui all'articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, così come modificato dall'art. 5 della legge regionale n. 2 del 24 gennaio 2020, che definisce la dimensione ottimale con riferimento ad ambiti territoriali adeguati per l'esercizio associato delle funzioni dei servizi da parte dei comuni.</p> <p>9. La Giunta regionale provvede ad aggiornare il piano di cui al comma 6 con cadenza triennale.</p>
---	--

	<p>10. Gli enti associati nell'ambito del distretto di appartenenza possono prevedere l'individuazione di zone omogenee, denominate distaccamenti territoriali, il cui ambito coincide con uno o più enti locali del medesimo distretto, quali unità di decentramento operativo del distretto.</p> <p>11. I comuni capoluogo di provincia possono costituire distretto a sé, mentre il distretto metropolitano ove costituito coincide con l'ambito territoriale della Città metropolitana.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO III ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA POLIZIA LOCALE</p>	
<p>Art. 5 - Organizzazione.</p> <p>1. Nel caso di esercizio associato della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale, gli apparati di polizia locale si aggregano e si coordinano fra loro nell'ambito del distretto di appartenenza, in coerenza con quanto stabilito negli atti costitutivi e con gli accordi sottoscritti dagli enti locali interessati in conformità alla presente legge.</p> <p>2. I distretti contermini, anche ricadenti in ambiti provinciali diversi, possono aggregarsi o coordinarsi per l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale, fermo restando che ogni distretto esercita le specifiche funzioni nell'ambito territoriale di competenza.</p> <p>3. Nel distretto, costituito da comuni associati mediante unione, è istituito un corpo distrettuale composto da almeno diciotto unità operative oltre al comandante.</p> <p>4. Nel distretto, costituito da comuni associati mediante convenzione o, in via residuale, mediante consorzio, è istituito il coordinamento distrettuale che opera attraverso un comandante individuato ai sensi dell'articolo 10.</p> <p>5. Nel corpo distrettuale e nel coordinamento distrettuale possono essere individuati i distaccamenti territoriali e i nuclei specializzati di cui all'articolo 3.</p> <p>6. La polizia locale esercita sul territorio di appartenenza le funzioni di polizia amministrativa locale e le altre funzioni previste dalla legge.</p> <p>7. La Giunta regionale definisce con atti di indirizzo gli standard organizzativi minimi e i livelli di prestazioni richiesti agli apparati di polizia locale, nonché le relative modalità di verifica periodica, tenuto conto delle peculiarità territoriali, previo confronto da tenersi al tavolo di cui all'articolo 12.</p>	<p>Art. 5 - Organizzazione.</p> <p>1. Nel caso di esercizio associato della funzione di polizia locale, gli apparati di polizia locale si aggregano e si coordinano fra loro nell'ambito del distretto di appartenenza, in coerenza con quanto stabilito negli atti costitutivi e con gli accordi sottoscritti dagli enti locali interessati in conformità alla presente legge.</p> <p>2. I distretti contermini, anche ricadenti in ambiti provinciali diversi, possono aggregarsi o coordinarsi per l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale, fermo restando che ogni distretto esercita le specifiche funzioni nell'ambito territoriale di competenza.</p> <p>3. Nel distretto, costituito da comuni associati mediante unione, è istituito un corpo distrettuale composto da almeno diciotto unità operative oltre al comandante. <i>La Giunta regionale, per le zone montane e parzialmente montane di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 aprile 2012 n. 18, può definire un numero minimo di unità operative inferiore.</i></p> <p>4. Nel distretto, costituito da comuni associati mediante convenzione o, in via residuale, mediante consorzio, è istituito il coordinamento distrettuale che opera attraverso un comandante individuato ai sensi dell'articolo 10.</p> <p>5. Nel corpo distrettuale e nel coordinamento distrettuale possono essere individuati i distaccamenti territoriali e i nuclei specializzati di cui all'articolo 3.</p> <p>6. La polizia locale esercita sul territorio di appartenenza le funzioni di polizia amministrativa locale e le altre funzioni previste dalla legge.</p> <p>7. La Giunta regionale definisce con atti di indirizzo: <i>a) gli standard organizzativi minimi e i livelli di prestazioni richiesti agli apparati di polizia locale, nonché le relative modalità di verifica periodica, tenuto conto delle peculiarità territoriali, previo confronto da tenersi al tavolo di cui all'articolo 12; b) i requisiti minimi uniformi per la convergenza ed interoperabilità delle piattaforme digitali che favoriscano lo scambio delle informazioni in modalità telematiche e compatibili.</i></p>
<p>Art. 6 - Centro operativo distrettuale e centro operativo di area.</p> <p>1. Al fine di assicurare il coordinamento operativo e l'interoperabilità nella gestione delle funzioni di polizia locale in ambito distrettuale o di area sovradistrettuale, sono costituiti presidi tecnico-operativi nei quali convergono e da cui si diramano i</p>	<p>Art. 6 - Centro operativo distrettuale e centro operativo di area.</p> <p>1. Al fine di assicurare il coordinamento operativo e l'interoperabilità nella gestione delle funzioni di polizia locale in ambito distrettuale o di area sovradistrettuale, sono costituiti presidi tecnico-operativi nei quali convergono e da cui si diramano i</p>

<p>flussi informativi e di comando per l'esercizio associato e coordinato delle funzioni di polizia locale.</p> <p>2. Il presidio di cui al comma 1 a livello distrettuale è denominato centro operativo distrettuale, di seguito COD ed è localizzato presso il comune capofila del distretto.</p> <p>3. Il presidio di cui al comma 1 a livello di area sovradistrettuale è denominato centro operativo di area, di seguito COA ed è localizzato presso il comune capoluogo.</p> <p>4. Un COD può servire anche più distretti o svolgere anche le funzioni del COA se presenta i requisiti tecnici e organizzativi adeguati, previo accordo formale tra gli enti locali interessati e purché non sia già operante un COA.</p> <p>5. I requisiti minimi tecnico-operativi dei COD e dei COA sono stabiliti con atti di indirizzo della Giunta regionale, previo confronto da tenersi al tavolo di cui all'articolo 12.</p> <p>6. La Giunta regionale può stipulare accordi con gli enti locali afferenti i COD e i COA per la condivisione di dati e informazioni utili all'esercizio coordinato delle funzioni di polizia locale e per le funzioni di monitoraggio, ricerca e attuazione di cui all'articolo 18.</p>	<p>flussi informativi e di comando per l'esercizio associato e coordinato delle funzioni di polizia locale.</p> <p>2. Il presidio di cui al comma 1 a livello distrettuale è denominato centro operativo distrettuale, di seguito COD, ed è localizzato presso il comune capofila del distretto.</p> <p>3. Presso il distretto ed il coordinamento di polizia locale è istituita una Conferenza, composta dai Sindaci dei comuni partecipanti, e un Presidente eletto tra i suoi membri per un periodo di tre anni, rieleggibile.</p> <p>4. Il presidio di cui al comma 1 a livello di area sovradistrettuale è denominato centro operativo di area, di seguito COA, ed è localizzato presso il comune capoluogo.</p> <p>5. Un COD può servire anche più distretti o svolgere anche le funzioni del COA se presenta i requisiti tecnici e organizzativi adeguati, previo accordo formale tra gli enti locali interessati e purché non sia già operante un COA.</p> <p>6. I requisiti minimi tecnico-operativi dei COD e dei COA sono stabiliti con atti di indirizzo della Giunta regionale, previo confronto da tenersi al tavolo di cui all'articolo 12.</p> <p>7. La Giunta regionale può stipulare accordi con gli enti locali afferenti i COD e i COA per la condivisione di dati e informazioni utili all'esercizio coordinato delle funzioni di polizia locale e per le funzioni di monitoraggio, ricerca e attuazione di cui all'articolo 18.</p>
<p>Art. 7 - Autorità di polizia locale.</p> <p>1. Il rappresentante legale dell'ente locale, o suo delegato, è l'autorità di polizia locale. Ad esso compete la vigilanza sul servizio e il potere di impartire direttive al comandante di polizia locale per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.</p> <p>2. Ferme restando l'autonomia organizzativa e operativa del comandante di polizia locale, questi è responsabile verso il rappresentante legale dell'ente locale dell'impiego tecnico-operativo e della disciplina degli addetti.</p>	<p>Art. 7 - Autorità di polizia locale.</p> <p>1. Il rappresentante legale dell'ente locale, o suo delegato, è l'autorità di polizia locale. Ad esso compete la vigilanza sul funzionamento del servizio e il potere di impartire direttive al comandante di polizia locale per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.</p> <p>2. Ferme restando l'autonomia organizzativa e operativa del comandante di polizia locale, questi è responsabile verso il rappresentante legale dell'ente locale dell'impiego tecnico-operativo e della disciplina degli addetti.</p>
<p>Art. 8 - Ruoli e distintivi del personale di polizia locale.</p> <p>1. Ai fini della presente legge e per garantire omogeneità sul territorio regionale, fatto salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la struttura organizzativa di polizia locale è articolata nei ruoli funzionali previsti della legge e i relativi distintivi di grado sono suddivisi in:</p> <p>a) agenti; b) sottufficiali; c) ufficiali; d) comandanti.</p> <p>2. I distintivi di grado di cui al comma 1 individuano i rapporti gerarchici interni all'apparato di polizia locale, cui vanno ricondotte le qualifiche attribuite al personale di polizia locale secondo il vigente ordinamento e non possono incidere sul rapporto giuridico ed economico del personale stesso.</p> <p>3. La Giunta regionale definisce con proprio atto le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado e di specialità degli appartenenti alla polizia locale, valorizzandone l'operatività nonché le</p>	<p>Art. 8 - Ruoli, distintivi e caratteristiche delle dotazioni del personale di polizia locale.</p> <p>1. Ai fini della presente legge e per garantire omogeneità sul territorio regionale, fatto salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la struttura organizzativa di polizia locale è articolata nei ruoli funzionali previsti della legge e i relativi distintivi di grado sono suddivisi in:</p> <p>a) agenti, b) sottufficiali, c) ufficiali, d) comandanti.</p> <p>2. I distintivi di grado di cui al comma 1 individuano i rapporti gerarchici interni all'apparato di polizia locale, cui vanno ricondotte le qualifiche attribuite al personale di polizia locale secondo il vigente ordinamento e non possono incidere sul rapporto giuridico ed economico del personale stesso.</p> <p>3. La Giunta regionale definisce con proprio atto le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado e di specialità degli appartenenti alla polizia locale, valorizzandone l'operatività. La Giunta regionale</p>

<p>caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi e di autotutela in dotazione. A tal fine la Giunta regionale verifica la congruità e coerenza dei provvedimenti regionali già adottati in materia, previo confronto al tavolo di concertazione di cui all'articolo 12, disponendo i necessari correttivi e stabilendo anche il termine entro il quale gli enti locali dovranno adottare o adeguare i propri regolamenti ai sensi dell'articolo 9.</p>	<p><i>definisce altresì, sentita la competente commissione consiliare, le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi e di autotutela in dotazione. A tal fine la Giunta regionale verifica la congruità e coerenza dei provvedimenti regionali già adottati in materia, previo confronto al tavolo di concertazione di cui all'articolo 12, disponendo i necessari correttivi e stabilendo anche il termine entro il quale gli enti locali dovranno adottare o adeguare i propri regolamenti ai sensi dell'articolo 9.</i></p>
<p>Art. 9 - Regolamenti di polizia locale.</p> <p>1. Gli enti locali adottano uno o più atti di regolazione per l'ambito territoriale di riferimento, sulla base degli atti di indirizzo dettati dalla Giunta regionale, per la definizione della struttura organizzativa e operativa degli apparati, l'attribuzione dei distintivi di grado, dei mezzi e delle dotazioni, delle modalità di impiego delle risorse umane e per quanto necessario all'ottimale funzionamento dell'apparato.</p> <p>2. Nel caso di esercizio associato della funzione a livello distrettuale, gli atti di regolazione saranno comuni per gli enti associati.</p> <p>3. Nei regolamenti di polizia locale può anche essere previsto l'impiego di istituti di vigilanza con compiti di affiancamento e supporto all'azione della polizia locale e la possibilità di effettuare servizi per conto terzi, in coerenza con quanto previsto agli articoli 16 e 17 e nel rispetto della normativa statale in materia.</p>	<p>Art. 9 - Regolamenti di polizia locale.</p> <p>1. Gli enti locali adottano uno o più atti di regolazione per l'ambito territoriale di riferimento, sulla base degli atti di indirizzo dettati dalla Giunta regionale, per la definizione della struttura organizzativa e operativa degli apparati, l'attribuzione dei distintivi di grado, dei mezzi e delle dotazioni, delle modalità di impiego delle risorse umane e per quanto necessario all'ottimale funzionamento dell'apparato.</p> <p>2. Nel caso di esercizio associato della funzione a livello distrettuale, gli atti di regolazione saranno comuni per gli enti associati.</p> <p>3. Nei regolamenti di polizia locale può anche essere previsto l'impiego di istituti di vigilanza <i>e delle associazioni di volontariato di cui all'articolo 15</i>, con compiti di affiancamento e supporto all'azione della polizia locale e la possibilità di effettuare servizi per conto terzi, in coerenza con quanto previsto agli articoli 16 e 17 e nel rispetto della normativa statale in materia.</p> <p><i>4. I regolamenti di polizia locale dispongono che gli operatori di polizia locale non possono essere destinati stabilmente a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.</i></p>
<p>Art. 10 - Comandante.</p> <p>1. La funzione di comandante può essere attribuita solo a personale appartenente ai gradi più elevati della polizia locale dell'ambito di riferimento, sulla base di comprovata esperienza e specifica competenza. La funzione di comandante è legata al livello organizzativo e di autonomia degli apparati di polizia locale affidati e alla complessità dell'ente di appartenenza.</p> <p>2. Il comandante è nominato dall'autorità di polizia locale a seguito di procedura di selezione nel rispetto della normativa sul pubblico impiego.</p> <p>3. Esso è responsabile della gestione delle risorse assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli operatori ad esso affidati.</p> <p>4. Il comandante del corpo distrettuale impartisce direttamente gli ordini, nel rispetto dei ruoli funzionali e dell'articolazione organizzativa del relativo apparato di polizia locale.</p> <p>5. Il comandante del coordinamento distrettuale coordina e collabora con i comandanti e i responsabili di servizio dei comuni associati in convenzione o in via residuale mediante consorzio, nel rispetto dei relativi ruoli e dell'articolazione organizzativa della polizia locale.</p>	<p>Art. 10 - Comandante.</p> <p>1. La funzione di comandante può essere attribuita solo a personale appartenente ai gradi più elevati della polizia locale dell'ambito di riferimento, sulla base di comprovata esperienza e specifica competenza. La funzione di comandante è legata al livello organizzativo e di autonomia degli apparati di polizia locale affidati e alla complessità dell'ente di appartenenza.</p> <p>2. Il comandante è nominato dall'Autorità di polizia locale a seguito di procedura di selezione nel rispetto della normativa sul pubblico impiego.</p> <p>3. Esso è responsabile della gestione delle risorse assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli operatori ad esso affidati.</p> <p>4. Il comandante del corpo distrettuale impartisce direttamente gli ordini, nel rispetto dei ruoli funzionali e dell'articolazione organizzativa del relativo apparato di polizia locale.</p> <p>5. Il comandante del coordinamento distrettuale, <i>individuato dalla Conferenza dei Sindaci</i>, coordina e collabora con i comandanti e i responsabili di servizio dei comuni associati in convenzione o in via residuale mediante consorzio, nel rispetto dei relativi ruoli e dell'articolazione organizzativa della polizia locale.</p>
<p>CAPO IV</p>	<p>CAPO III IV</p>

FORMAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE E TAVOLI DI CONFRONTO	FORMAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE E TAVOLI DI CONFRONTO
<p>Art. 11 - Formazione della polizia locale.</p> <p>1. La Giunta regionale promuove la realizzazione di un sistema permanente di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale della polizia locale, nell'ottica dell'organizzazione funzionale e territoriale prevista dalla presente legge.</p> <p>2. Il sistema permanente di formazione persegue le seguenti finalità:</p> <p>a) garantire una preparazione professionale di base e specializzata, differenziata per ciascun ruolo funzionale di polizia locale;</p> <p>b) valorizzare le capacità operative richieste a ciascun ruolo funzionale di polizia locale, al fine di garantire un elevato livello di preparazione nelle attività di propria competenza, anche con riferimento alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso, al concetto di prevenzione primaria, alle tecniche salvavita, all'uso corretto delle armi e degli strumenti in dotazione;</p> <p>c) favorire la collaborazione tra gli operatori di polizia locale;</p> <p>d) assecondare la formazione di un'etica professionale, anche mediante un codice etico regionale per la polizia locale, condiviso al tavolo di confronto di cui all'articolo 12.</p> <p>3. La Giunta regionale, tenuto conto delle esigenze degli enti locali e delle loro forme associative, provvede, con propri atti, a definire in particolare:</p> <p>a) i contenuti e la durata dei percorsi formativi di base e di qualificazione finalizzati rispettivamente all'accesso ai ruoli di agente e di ufficiale della polizia locale, nonché le modalità di attivazione dei relativi concorsi;</p> <p>b) i percorsi di formazione continua finalizzati all'aggiornamento, alla specializzazione e al perfezionamento professionale del personale di polizia locale già in servizio, con particolare attenzione ai ruoli apicali e di coordinamento;</p> <p>c) la progettazione e il catalogo degli interventi formativi, la previsione dettagliata dei costi e le relative modalità di copertura, anche mediante compartecipazione degli enti locali interessati;</p> <p>d) la possibilità di creare una piattaforma e-learning al fine di incentivare la formazione a distanza per gli operatori già in servizio all'interno della polizia locale, nonché laboratori pratici e attività di simulazione.</p> <p>4. L'attuazione delle iniziative di formazione previste al presente articolo è coordinata dall'amministrazione regionale, con possibilità di stipulare accordi con gli enti locali, nonché con enti e organismi di formazione specializzata, anche a livello interregionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.</p> <p>5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 e delle relative linee guida, la Giunta regionale promuove l'aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia, nell'ottica della organizzazione territoriale e</p>	<p>Art. 11 - Formazione della polizia locale.</p> <p>1. La Giunta regionale promuove la realizzazione di un sistema permanente di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale della polizia locale, nell'ottica dell'organizzazione funzionale e territoriale prevista dalla presente legge.</p> <p>2. Il sistema permanente di formazione persegue le seguenti finalità:</p> <p>a) garantire una preparazione professionale di base e specializzata, differenziata per ciascun ruolo funzionale di polizia locale;</p> <p>b) valorizzare le capacità operative richieste a ciascun ruolo funzionale di polizia locale, al fine di garantire un elevato livello di preparazione nelle attività di propria competenza, anche con riferimento alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso, al concetto di prevenzione primaria, alle tecniche salvavita, all'uso corretto delle armi e degli strumenti in dotazione;</p> <p>c) favorire la collaborazione tra gli operatori di polizia locale;</p> <p>d) assecondare la formazione di un'etica professionale, anche mediante un codice etico regionale per la polizia locale, condiviso al tavolo di confronto di cui all'articolo 12.</p> <p>3. La Giunta regionale, tenuto conto delle esigenze degli enti locali e delle loro forme associative, provvede, con propri atti, a definire in particolare:</p> <p>a) i contenuti e la durata dei percorsi formativi di base e di qualificazione finalizzati rispettivamente all'accesso ai ruoli di agente e di ufficiale della polizia locale, nonché le modalità di attivazione dei relativi concorsi;</p> <p>b) i percorsi di formazione continua finalizzati all'aggiornamento, alla specializzazione e al perfezionamento professionale del personale di polizia locale già in servizio, con particolare attenzione ai ruoli apicali e di coordinamento;</p> <p>c) la progettazione e il catalogo degli interventi formativi, la previsione dettagliata dei costi e le relative modalità di copertura, anche mediante compartecipazione degli enti locali interessati;</p> <p>d) la possibilità di creare una piattaforma e-learning al fine di incentivare la formazione a distanza per gli operatori già in servizio all'interno della polizia locale, nonché laboratori pratici e attività di simulazione.</p> <p>4. L'attuazione delle iniziative di formazione previste al presente articolo è coordinata dall'amministrazione regionale, con possibilità di stipulare accordi con gli enti locali, nonché con università, enti e organismi di formazione specializzata, anche a livello interregionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.</p> <p>5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 e delle relative linee guida, la Giunta regionale promuove l'aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia, nell'ottica della organizzazione territoriale e</p>

<p>funzionale dei relativi apparati e nel quadro degli accordi istituzionali previsti dall'articolo 13.</p>	<p>funzionale dei relativi apparati e nel quadro degli accordi istituzionali previsti dall'articolo 13. 6. La Giunta regionale può promuovere l'istituzione di un Centro Regionale di Formazione Professionale o partecipare a Centri interregionali di specializzazione sui temi connessi alla funzione della Polizia Locale, al fine di contribuire al costante aggiornamento e qualificazione degli operatori.</p>
<p>Art. 12 - Attività di confronto, informazione e comunicazione. 1. Nei casi previsti dalla presente legge e per la soluzione di problematiche attuative, il dirigente della struttura regionale competente può invitare le amministrazioni locali interessate, anche su loro richiesta, a confrontarsi in merito alle rispettive esigenze e posizioni, presso uno o più tavoli appositamente istituiti. 2. Ai tavoli possono essere invitati i comandanti e i responsabili di servizio, le autorità di polizia locale, i tecnici, i funzionari e i portatori d'interesse rispetto alle specifiche tematiche in discussione. 3. Le riunioni dei tavoli sono sempre valide indipendentemente dal numero di soggetti invitati e presenti e i relativi esiti non hanno carattere vincolante, salvo diversa disposizione della Giunta regionale nell'atto di cui al comma 4. 4. La Giunta regionale detta appositi indirizzi per la composizione e il funzionamento dei tavoli di confronto e la partecipazione ai lavori dei tavoli è senza oneri per la Regione. 5. La Giunta regionale organizza eventi di comunicazione e informazione sulle tematiche della sicurezza e della polizia locale, anche avvalendosi della collaborazione e compartecipazione economica di enti e organismi pubblici e privati interessati.</p>	<p>Art. 12 - Attività di confronto, informazione e comunicazione. 1. Nei casi previsti dalla presente legge e per la soluzione di problematiche attuative, il dirigente della struttura regionale competente può invitare le amministrazioni locali interessate, anche su loro richiesta, a confrontarsi in merito alle rispettive esigenze e posizioni, presso uno o più tavoli appositamente istituiti. 2. Ai tavoli possono essere invitati i comandanti e i responsabili di servizio, le autorità di polizia locale, i tecnici, i funzionari e i portatori d'interesse rispetto alle specifiche tematiche in discussione. 3. Le riunioni dei tavoli sono sempre valide indipendentemente dal numero di soggetti invitati e presenti e i relativi esiti non hanno carattere vincolante, salvo diversa disposizione della Giunta regionale nell'atto di cui al comma 4. 4. La Giunta regionale detta appositi indirizzi per la composizione e il funzionamento dei tavoli di confronto e la partecipazione ai lavori dei tavoli è senza oneri per la Regione. 5. La Giunta regionale organizza eventi di comunicazione e informazione sulle tematiche della sicurezza e della polizia locale, anche avvalendosi della collaborazione e compartecipazione economica di enti e organismi pubblici e privati interessati.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO II POLITICHE DELLA SICUREZZA</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO II POLITICHE DELLA SICUREZZA</p>
<p style="text-align: center;">CAPO I SISTEMA REGIONALE DI POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA</p>	<p style="text-align: center;">CAPO I SISTEMA REGIONALE DI POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA</p>
<p>Art. 13 - Promozione e sostegno alle politiche integrate per la sicurezza. 1. La Regione promuove e sostiene iniziative finalizzate alla realizzazione di un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale, mediante azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza e al miglioramento della qualità di vita nelle città e nel territorio regionale. 2. Per la finalità di cui al comma 1, la Regione agisce anche mediante accordi sottoscritti con organi e autorità di pubblica sicurezza ed enti locali, nel rispetto delle linee generali adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 nonché cooperando con soggetti pubblici o privati, per realizzare o sostenere iniziative di interesse regionale volte in particolare a: a) diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per combattere ogni forma di criminalità e di corruzione; b) intervenire sulle cause e sui processi di esclusione, devianza e instabilità sociale, anche mediante interventi di riqualificazione urbana e territoriale,</p>	<p>Art. 13 - Promozione e sostegno alle politiche integrate per la sicurezza. 1. La Regione, anche in coerenza con le finalità e gli obiettivi di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile", promuove e sostiene iniziative finalizzate alla realizzazione di un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale, mediante azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza e al miglioramento della qualità di vita nelle città e nel territorio regionale. 2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale agisce anche mediante accordi sottoscritti con organi e autorità di pubblica sicurezza ed enti locali, nel rispetto delle linee generali adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 nonché cooperando con soggetti pubblici o privati, per realizzare o sostenere iniziative di interesse regionale volte in particolare a:</p>

<p>sostegno alle fasce deboli della popolazione e programmi di reinserimento e di mediazione sociale;</p> <p>c) favorire i rapporti con e tra enti locali e cittadini per l'elaborazione e valutazione condivisa delle politiche di sicurezza, sviluppando esperienze operative di sinergie sul territorio tra cittadini e polizia locale;</p> <p>d) rafforzare e valorizzare l'azione coordinata della polizia locale secondo i principi della presente legge, con azioni e progetti finalizzati al potenziamento strumentale e operativo e alla condivisione degli strumenti e delle procedure necessarie al coordinamento degli apparati di sicurezza per la gestione di specifici servizi e per obiettivi comuni; promuovere il potenziamento e l'ampliamento degli organici di polizia locale;</p> <p>e) promuovere e programmare azioni di sistema sul territorio regionale, coinvolgendo gli enti locali, le polizie locali ma anche le forze dell'ordine per l'ammodernamento delle metodologie di intervento, la lotta ad ogni forma di illegalità e di infiltrazione criminale nel tessuto produttivo e sociale della Regione e ad ogni forma di degrado personale; anche attraverso la partecipazione a specifici programmi comunitari;</p> <p>f) attivare e adeguare i sistemi informativi e tecnologici per la sicurezza, anche tramite i COD e i COA, al fine di realizzare sistemi integrati che favoriscano l'interoperabilità e lo scambio informativo, nonché l'attività di raccolta, elaborazione e utilizzo delle banche dati;</p> <p>g) razionalizzare e potenziare i presidi di sicurezza presenti sul territorio regionale;</p> <p>h) pianificare e realizzare attività di formazione sia al lavoro che sul lavoro, per selezionare nuovi operatori di polizia locale e aggiornare o riqualificare il personale già in servizio.</p>	<p>a) diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per combattere ogni forma di criminalità e di corruzione;</p> <p>b) intervenire sulle cause e sui processi di esclusione, devianza e instabilità sociale, anche mediante interventi di riqualificazione urbana e territoriale, sostegno alle fasce deboli della popolazione e programmi di reinserimento e di mediazione sociale;</p> <p>c) favorire i rapporti con e tra enti locali e cittadini per l'elaborazione e valutazione condivisa delle politiche di sicurezza, sviluppando esperienze operative di sinergie sul territorio tra cittadini e polizia locale;</p> <p>d) rafforzare e valorizzare l'azione coordinata della polizia locale secondo i principi della presente legge, con azioni e progetti finalizzati al potenziamento strumentale e operativo e alla condivisione degli strumenti e delle procedure necessarie al coordinamento degli apparati di sicurezza per la gestione di specifici servizi e per obiettivi comuni; promuovere il potenziamento e l'ampliamento degli organici di polizia locale;</p> <p>e) promuovere e programmare azioni di sistema sul territorio regionale, coinvolgendo gli enti locali, le Polizie locali ma anche le forze dell'ordine per l'ammodernamento delle metodologie di intervento, la lotta ad ogni forma di illegalità e di infiltrazione criminale nel tessuto produttivo e sociale della Regione e ad ogni forma di degrado personale; anche attraverso la partecipazione a specifici programmi comunitari;</p> <p>f) attivare e adeguare i sistemi informativi e tecnologici per la sicurezza, anche tramite i COD e i COA, al fine di realizzare sistemi integrati che favoriscano l'interoperabilità e lo scambio informativo, nonché l'attività di raccolta, elaborazione e utilizzo delle banche dati;</p> <p>g) razionalizzare e potenziare i presidi di sicurezza presenti sul territorio regionale;</p> <p>h) pianificare e realizzare attività di formazione sia al lavoro che sul lavoro, per selezionare nuovi operatori di polizia locale e aggiornare o riqualificare il personale già in servizio;</p> <p>i) costituzione di tavoli a livello provinciale per la definizione e l'implementazione continua delle politiche per la sicurezza.</p>
	<p>Art. 13 bis - Conferenza regionale per la sicurezza.</p> <p>1. È istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale la Conferenza per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale.</p> <p>2. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato ed è composta da:</p> <p>a) i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia e della Città metropolitana o loro delegati;</p> <p>b) sei Sindaci designati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dei Sindaci di Comuni non capoluogo di Provincia, dei quali due in rappresentanza dei Comuni con popolazione compresa tra cinquemila e quindicimila abitanti e due in rappresentanza dei Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti</p>

	<p><i>c) uno dei componenti dell'Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza, di cui all'articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, designato dallo stesso Osservatorio.</i></p> <p><i>3. In relazione a specifiche e contingenti esigenze, alle sedute della Conferenza possono essere invitate anche altre figure istituzionali.</i></p> <p><i>4. La Conferenza costituisce sede di confronto per la realizzazione di politiche integrate di promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale e in particolare per le modalità di gestione associata dei servizi ai fini della formulazione di proposte e pareri. La Conferenza si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente e adotta un proprio regolamento interno che faciliti l'iniziativa dei suoi componenti.</i></p> <p><i>5. La partecipazione alla Conferenza non prevede l'erogazione di alcun compenso né rimborso spese.</i></p>
	<p>Art. 13 ter - Giornata della polizia locale regionale.</p> <p><i>1. È istituita la giornata regionale della polizia locale, il giorno 20 gennaio di ogni anno, nella ricorrenza del Santo patrono della polizia locale, San Sebastiano.</i></p> <p><i>2. Nella giornata regionale della polizia locale, la Giunta regionale promuove l'organizzazione di una manifestazione da tenersi presso un ente locale per celebrare l'impegno delle polizie locali dei Comuni del Veneto e per premiare gli operatori che si siano distinti per particolari meriti, tenuto conto delle candidature proposte dai comandi di polizia locale del Veneto.</i></p> <p><i>3. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche delle onorificenze e i criteri e le modalità per l'attribuzione delle onorificenze stesse.</i></p>
<p>Art. 14 - Accesso ai finanziamenti regionali.</p> <p><i>1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, promuove e sostiene progetti finalizzati all'attuazione delle politiche di sicurezza integrata in conformità all'articolo 13 e determina i criteri per l'accesso ai contributi resi disponibili per le finalità di cui alla presente legge.</i></p> <p><i>2. Per l'accesso ai finanziamenti regionali di cui alla presente legge, valgono le seguenti condizioni:</i></p> <p><i>a) avere adempiuto alla raccolta dei dati e delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 18;</i></p> <p><i>b) aver ottemperato a quanto previsto dall'articolo 4 al fine di favorire l'esercizio associato della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale.</i></p>	<p>Art. 14 - Accesso ai Finanziamenti regionali.</p> <p><i>1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, promuove e sostiene progetti finalizzati all'attuazione delle politiche di sicurezza integrata in conformità all'articolo 13 e determina i criteri per l'accesso ai contributi resi disponibili per le finalità di cui alla presente legge.</i></p> <p><i>1 bis. Costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui alla presente legge avere adempiuto alla raccolta dei dati e delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 18;</i></p> <p><i>2. La definizione dei criteri per l'accesso ai contributi o agli incentivi si conforma alle previsioni di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 , così come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2.</i></p>
	<p>Articolo 14 bis - Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale.</p> <p><i>1. È istituito un fondo per il finanziamento degli oneri di difesa che gli enti locali assumono nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale, per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio tenuto conto delle leggi e dei contratti collettivi nazionali disciplinanti la materia.</i></p> <p><i>2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1, a domanda, soltanto gli enti locali privi di polizia assicurativa.</i></p>

	<p>3. La Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande, i criteri di accesso al fondo, le modalità di erogazione e di rimborso.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO II</p> <p style="text-align: center;">SICUREZZA PARTECIPATA E SICUREZZA SUSSIDIARIA</p> <p>Art. 15 - Collaborazione con le associazioni di volontariato.</p> <p>1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla progettazione, gestione e valutazione delle politiche di sicurezza e previa concertazione con gli enti locali nell'ambito dei tavoli di cui all'articolo 12, la Regione promuove e sostiene la partecipazione delle associazioni di volontariato per iniziative finalizzate a:</p> <p>a) fornire assistenza alla polizia locale in occasione di eventi pubblici di particolare rilievo;</p> <p>b) svolgere attività di ausilio nella sorveglianza dei luoghi pubblici, finalizzate ad allertare tempestivamente gli organi di polizia locale o nazionale per i necessari interventi, in conformità alle norme vigenti;</p> <p>c) attivare programmi di prevenzione basati su stabili occasioni di incontro e valutazione delle problematiche locali in materia di sicurezza tra operatori di polizia locale e cittadini;</p> <p>d) integrare, su regia degli enti locali, programmi di sorveglianza di vicinato con programmi di sostegno della socialità e di mediazione interculturale;</p> <p>e) integrare, sulla base di una concertazione tra Regione ed enti locali, azioni di sensibilizzazione per l'opinione pubblica su temi specifici inerenti la sicurezza e la civile convivenza e per finalità coerenti con la presente legge.</p>	<p style="text-align: center;">CAPO II</p> <p style="text-align: center;">SICUREZZA PARTECIPATA E SICUREZZA SUSSIDIARIA</p> <p>Art. 15 - Collaborazione con le associazioni di volontariato.</p> <p>1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla progettazione, gestione e valutazione delle politiche di sicurezza e previa concertazione con gli enti locali nell'ambito dei tavoli di cui all'articolo 12, la Giunta regionale promuove e sostiene la partecipazione delle associazioni di volontariato per iniziative finalizzate a:</p> <p>a) fornire assistenza alla polizia locale in occasione di eventi pubblici di particolare rilievo;</p> <p>b) svolgere attività di ausilio nella sorveglianza dei luoghi pubblici, finalizzate ad allertare tempestivamente gli organi di polizia locale o nazionale per i necessari interventi, in conformità alle norme vigenti;</p> <p>c) attivare programmi di prevenzione basati su stabili occasioni di incontro e valutazione delle problematiche locali in materia di sicurezza tra operatori di polizia locale e cittadini;</p> <p>d) integrare, su regia degli enti locali, programmi di sorveglianza di vicinato con programmi di sostegno della socialità e di mediazione interculturale;</p> <p>e) integrare, sulla base di una concertazione tra Regione ed enti locali, azioni di sensibilizzazione per l'opinione pubblica su temi specifici inerenti la sicurezza e la civile convivenza e per finalità coerenti con la presente legge.</p>
<p>Art. 16 - Attività di collaborazione tra polizia locale e soggetti di vigilanza privata.</p> <p>1. La Regione promuove la collaborazione tra le guardie particolari giurate e la polizia locale in modo da assicurare un'efficace forma di sostegno nell'attività di presidio del territorio nel rispetto della normativa statale in materia.</p>	<p>Art. 16 - Attività di collaborazione tra polizia locale e soggetti di vigilanza privata.</p> <p>1. La Giunta regionale promuove la collaborazione tra le guardie particolari giurate e la polizia locale, in modo da assicurare un'efficace forma di sostegno nell'attività di presidio del territorio nel rispetto della normativa statale in materia.</p>
<p>Art. 17 - Servizi per conto di terzi.</p> <p>1. Gli enti locali possono prevedere l'utilizzo straordinario ed occasionale di personale e mezzi della polizia locale, per attività o servizi richiesti da soggetti privati e pubblici.</p> <p>2. I servizi e le prestazioni di cui al comma 1 possono essere forniti previa regolamentazione del servizio e con tariffe decise dall'ente locale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3 bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dalla contrattazione vigente.</p>	<p>Art. 17 - Servizi per conto di terzi.</p> <p>1. Gli enti locali possono prevedere l'utilizzo straordinario ed occasionale di personale e mezzi della polizia locale, per attività o servizi richiesti da soggetti privati e pubblici.</p> <p>2. I servizi e le prestazioni di cui al comma 1 possono essere forniti previa regolamentazione del servizio e con tariffe decise dall'ente locale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e della contrattazione vigente.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO III</p> <p style="text-align: center;">NORME FINALI E TRANSITORIE</p>	<p style="text-align: center;">CAPO III</p> <p style="text-align: center;">NORME FINALI E TRANSITORIE</p>
<p>Art. 18 - Monitoraggio, ricerca e attuazione.</p> <p>1. Le strutture di polizia locale presenti nel territorio inseriscono nell'applicativo informatico regionale denominato "Monitoraggio permanente della polizia</p>	<p>Art. 18 - Monitoraggio, ricerca e attuazione.</p> <p>1. Le strutture di polizia locale presenti nel territorio inseriscono nell'applicativo informatico regionale denominato "Monitoraggio permanente della polizia</p>

<p>locale” i dati relativi alla propria organizzazione di polizia locale, alle risorse umane e strumentali.</p> <p>2. Il conferimento dei dati e delle informazioni richiesti è obbligatorio e il relativo trattamento da parte della Regione ha finalità esclusivamente statistiche e di supporto alla programmazione regionale.</p> <p>3. La Giunta regionale può disporre la raccolta di informazioni e dati aggregati in ambito distrettuale e sovradistrettuale, con modalità telematiche di acquisizione e per esclusive finalità di monitoraggio e di indagine statistica a supporto delle politiche regionali in materia, sulle tematiche attinenti l’esercizio delle funzioni di polizia locale e delle politiche di sicurezza. A tal fine, la Giunta regionale può istituire un osservatorio dedicato.</p> <p>4. Fermo restando quanto previsto la Giunta regionale può adottare appositi provvedimenti per l’ottimale attuazione della presente legge e per la soluzione delle relative problematiche emergenti, anche previo confronto ai tavoli di cui all’articolo 12.</p>	<p>locale” i dati relativi alla propria organizzazione di polizia locale, alle risorse umane e strumentali.</p> <p>2. Il conferimento dei dati e delle informazioni richiesti è obbligatorio e il relativo trattamento da parte della Regione ha finalità esclusivamente statistiche e di supporto alla programmazione regionale.</p> <p>3. La Giunta regionale può disporre la raccolta di informazioni e dati aggregati in ambito distrettuale e sovradistrettuale, con modalità telematiche di acquisizione e per esclusive finalità di monitoraggio e di indagine statistica a supporto delle politiche regionali in materia, sulle tematiche attinenti l’esercizio delle funzioni di polizia locale e delle politiche di sicurezza. A tal fine, la Giunta regionale può istituire un osservatorio dedicato.</p> <p>4. Fermo restando quanto previsto la Giunta regionale può adottare appositi provvedimenti per l’ottimale attuazione della presente legge e per la soluzione delle relative problematiche emergenti, anche previo confronto ai tavoli di cui all’articolo 12.</p>
<p>Art. 19 - Clausola valutativa.</p> <p>1. L’Osservatorio regionale sulla spesa istituito presso la competente commissione consiliare esercita, con cadenza triennale, il controllo sull’attuazione della presente legge ed effettua una valutazione sui risultati ottenuti, con particolare riferimento alla costituzione dei distretti di polizia locale.</p> <p>2. La competente commissione consiliare comunica i risultati ottenuti al Consiglio e alla Giunta regionale.</p>	<p>Art. 19 - Clausola valutativa.</p> <p>1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale invia i dati disaggregati del monitoraggio di cui all’articolo 18, in formato elettronico elaborabile, all’Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche istituito presso il Consiglio regionale del Veneto.</p> <p>2. L’Osservatorio di cui al comma 1 esercita, con cadenza triennale, il controllo sull’attuazione della presente legge ed effettua una valutazione sui risultati ottenuti, con particolare riferimento alla costituzione dei distretti di polizia locale.</p> <p>3. La competente Commissione consiliare comunica i risultati ottenuti al Consiglio e alla Giunta regionale.</p>
<p>Art. 20 - Norma finale.</p> <p>1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta un provvedimento per dare attuazione agli adempimenti della presente legge, con particolare riferimento all’attivazione dei tavoli di confronto definiti all’articolo 12.</p>	<p>Art. 20 - Norma finale.</p> <p>1. La Giunta regionale, entro l’esercizio di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, adotta un provvedimento per definire le linee programmatiche di attuazione della legge, con particolare riguardo all’attivazione dei tavoli di concertazione definiti dall’articolo 12.</p>
<p>Art. 21 - Abrogazioni.</p> <p>1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:</p> <p>a) la legge regionale 9 agosto 1988, n. 40 “Norme in materia di polizia locale”;</p> <p>b) la legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 “Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza”;</p> <p>c) l’articolo 78 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”;</p> <p>d) l’articolo 150 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.</p> <p>2. Sono fatti salvi i procedimenti e i rapporti in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, a cui si applicano le disposizioni previgenti.</p>	<p>Art. 21 - Abrogazioni.</p> <p>1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:</p> <p>a) la legge regionale 9 agosto 1988 n. 40 “Norme in materia di polizia locale”;</p> <p>b) la legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 “Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza”;</p> <p>c) l’articolo 78 della legge regionale 27 febbraio 2008 n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”;</p> <p>d) l’articolo 150 della legge regionale 13 aprile 2001 n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.</p> <p>2. Sono fatti salvi i procedimenti e i rapporti in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali si applicano le disposizioni previgenti.</p>
<p>Art. 22 - Disposizioni finanziarie.</p> <p>1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 350.000,00 per l’esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 3 “Ordine pubblico e</p>	

<p><i>Sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui disponibilità viene incrementata mediante contestuale riduzione delle risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti” - Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.</i></p> <p><i>2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 800.000,00 per l’esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 3 “Ordine pubblico e Sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018-2020.</i></p>	
--	--

Alla luce delle modifiche introdotte, in data 3 marzo 2020 il Presidente della Prima Commissione si è fatto carico di depositare presso la segreteria della commissione e di trasmettere ai commissari la seguente riformulazione dell’articolo 22 (Disposizioni finanziarie):

Art. 22 - Disposizioni finanziarie.

1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione dell’articolo 11 e dell’articolo 13, comma 2, lettere a), b), c) e), h), i) della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 03 “Ordine pubblico e Sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui disponibilità viene incrementata riducendo contestualmente di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.

2. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione degli articoli 13 ter e 14 bis della presente legge, quantificati rispettivamente in euro 10.000,00 e in euro 20.000,00 per ciascuno degli esercizi 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 03 “Ordine pubblico e Sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui disponibilità viene incrementata riducendo contestualmente di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.

3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione dell’articolo 6 e dell’articolo 13, comma 2, lettere b), d) f), g) della presente legge, quantificati in euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020, 2021 e 2022, si fa fronte:

a) quanto all’esercizio 2020, per euro 100.000,00 con le risorse allocate nella Missione 03 “Ordine pubblico e Sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” relative all’articolo 78 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, abrogato dall’articolo 21 della presente legge; per euro 200.000,00 con le risorse allocate nella Missione 03 “Ordine pubblico e Sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui disponibilità viene incrementata riducendo contestualmente di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022;

b) quanto agli esercizi 2021 e 2022, con le risorse allocate nella Missione 03 "Ordine pubblico e Sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui disponibilità viene incrementata riducendo contestualmente di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020-2022.

Tale riformulazione (da quanto esposto nella relazione illustrativa dell'emendamento) tiene conto dei seguenti aspetti:

- l'applicazione del nuovo articolo 13 ter (*Giornata della polizia locale regionale*), comportante oneri aggiuntivi di natura corrente a carico del bilancio regionale, quantificabili in euro 10.000 annui, a decorrere dall'anno 2021 : la stima si basa sul riscontro delle spese sostenute per l'organizzazione di eventi analoghi in passato e sulla verifica di altri interventi legislativi regionali che prevedono lo svolgimento di "Giornate" su temi specifici, con una valutazione parametrata alla tipologia di iniziative previste per questa "Giornata";
- l'applicazione del nuovo articolo 14 bis (*Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale*), comportante oneri aggiuntivi di natura corrente a carico del bilancio regionale, quantificabili in euro 20.000 annui, a decorrere dall'anno 2021: la stima si basa su costi per il patrocinio legale assunto a tutela del personale di polizia locale, calcolato sulla base delle tariffe professionali forensi (DM 10 marzo 2014, n. 55) ove l'ente locale, non disponendo di una struttura di avvocatura civica, debba rivolgersi ad avvocati del libero foro (calcolato, in prima applicazione della norma e salvo verifica dopo i primi esercizi, applicando criteri analoghi a quelli assunti dalla Regione per il conferimento di incarichi ad avvocati del libero foro, secondo le specifiche della deliberazione della Giunta regionale n. 2472 del 2014);
- l'applicazione degli articoli 11 e 13, comma 2, lettere a), b), c) e), h), i), comportanti oneri aggiuntivi di natura corrente a carico del bilancio regionale quantificabili in complessivi euro 300.000 (dunque in lieve diminuzione rispetto ai 350.000 previsti nel testo iniziale): relativamente a tale stima – per la quale si ritiene di poter rinviare a quanto riportato nella sezione 6 (Impatti finanziari e copertura) del presente Dossier - viene proposto, considerata la tempistica di attuazione della legge prevista dal riformulato articolo 20, di rimodularne l'impatto su tre esercizi, anziché sul solo 2020.
- l'applicazione degli articoli 6 e dell'articolo 13, comma 2, lettere b), d) f), g), comportanti oneri in conto capitale a carico del bilancio regionale quantificabili in complessivi euro 900.000 (dunque in lieve aumento rispetto agli 800.000 previsti nel testo iniziale): relativamente a tale stima – per la quale parimenti si ritiene di poter rinviare a quanto riportato nella sezione 6 – viene proposto, considerata la tempistica di attuazione della legge prevista dal riformulato articolo 20, di rimodularne l'impatto su tre esercizi, anziché sul solo 2020.

Per quanto concerne la copertura delle linee di spesa corrente, è individuata nel Fondo speciale per le spese correnti (previsto dall'articolo 20¹¹ della legge regionale n. 39/2001; per

¹¹ **Art. 20 - Fondi speciali.**

1. Il fondo speciale per le spese correnti, il fondo speciale per le spese d'investimento e gli eventuali altri fondi speciali iscritti nel bilancio di previsione annuale sono utilizzati per far fronte agli oneri derivanti da leggi regionali che si

quanto concerne il triennio 2020-2022 tale Fondo - così come quello per le spese in conto capitale - è stato finanziato tramite l'articolo 6 della legge regionale n. 46/2019 "Bilancio di previsione 2020-2022"¹²⁾ la cui capienza - al momento della redazione del presente dossier - è la seguente:

	2020	2021	2022
F.S. PER LE SPESE CORRENTI	400.000	700.000	700.000

Quanto alla copertura delle linee di spesa in conto capitale - ad eccezione di euro 100.000 nel 2020 che si liberano abrogando l'articolo 78 della l.r. 1/2008 - è individuata nel Fondo speciale per le spese in conto capitale¹³⁾, la cui capienza - al momento della redazione del presente dossier - è la seguente:

	2020	2021	2022
F.S. PER LE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.000.000	1.300.000	1.300.000

La copertura degli oneri complessivi derivanti dall'applicazione del presente provvedimento, nella versione votata dalla Prima Commissione nella seduta del 26 febbraio 2020, integrata dall'emendamento sostitutivo della norma finanziaria depositato in data 3 marzo 2020 (laddove approvato ed inserito nel testo trasmesso al Presidente del Consiglio in vista della discussione in Aula consiliare) è dunque garantita.

perfezionano dopo l'approvazione del bilancio e che sono approvate dal Consiglio regionale entro il termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso.

2. Per le leggi regionali di cui al comma 1 che entrano in vigore successivamente al termine dell'esercizio restano ferme l'assegnazione dei fondi speciali al bilancio nel quale essi furono iscritti e l'iscrizione delle conseguenti spese nel bilancio dell'esercizio successivo.

3. Le quote dei fondi speciali non utilizzate entro il termine dell'esercizio a cui si riferiscono, o non utilizzabili ai sensi del comma 2, costituiscono economie di spesa.

¹²⁾ **Art. 6 - Fondi speciali.**

1. Il fondo speciale per le spese correnti destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio (Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti") è determinato in euro 700.000,00 per ciascun esercizio 2020 e 2021 e 2022.

2. Il fondo speciale per le spese in conto capitale destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio (Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale") è determinato in euro 1.300.000,00 per ciascun esercizio 2020 e 2021 e 2022.

¹³⁾ Vedasi nota 12.

10. APPENDICE - Esiti di un sondaggio condotto presso i Comandi di polizia locale

Marzo 2020

PDL n. 409 - Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza

Risultati della consultazione presso i Comandi di polizia locale della Regione del Veneto



La consultazione




Il giorno 19 marzo 2019, al fine di consentire ai membri della Prima Commissione consiliare di acquisire elementi utili per l'istruttoria del PDL n. 409, il Presidente Montagnoli e l'Assessore Corazzari inviarono ai Comandi di polizia locale veneti la richiesta di compilare un questionario informativo. In queste pagine sono sintetizzate le risposte pervenute.

43%

Il tasso di risposta complessivo sulle 577 schede inviate

Il tasso di risposta più alto si è avuto nella provincia di Venezia (74%), il più basso nella provincia di Padova (29%). In generale, anche coloro che hanno collaborato non hanno risposto a tutte le domande. Pertanto, **i risultati** presentati nel prosieguo devono essere valutati *cum grano salis*, stante che non sono note eventuali differenze sistematiche tra coloro che hanno risposto e coloro che hanno ritenuto di non farlo.

Gestione associata delle funzioni di polizia locale



72%

dei comuni rispondenti gestisce le funzioni di polizia locale in associazione

● no ● sì

Personale

Gestione non associata



3

Numero mediano di dipendenti a tempo indeterminato (su 74 risposte)



4

Numero mediano di dipendenti a tempo determinato (su 7 risposte)



2

Numero mediano di agenti (su 58 risposte)



46

Età media degli agenti

Gestione associata



10

Numero mediano di dipendenti a tempo indeterminato (su 40 risposte)



1

Numero mediano di dipendenti a tempo determinato (su 8 risposte)



6

Numero mediano di agenti (su 43 risposte)



45,3

Numero mediano di agenti (su 58 risposte)

Ruoli

Gestione non associata



2

Numero mediano di istruttori (su 27 risposte)



50 anni

Età media degli istruttori



2

Numero mediano di ispettori (su 7 risposte)



55

Età media degli ispettori



1

Numero mediano di ufficiali (su 38 risposte)



54 anni

Età media degli ufficiali

Gestione associata



3

Numero mediano di istruttori (su 7 risposte)



48 anni

Età media degli istruttori



5

Numero mediano di ispettori (una sola risposta)



48 anni

Età media degli ispettori



4

Numero mediano di ufficiali (su 8 risposte)



52 anni

Età media degli ufficiali

Automezzi

Gestione non associata	Gestione associata
 2 Numero mediano di autovetture. La media è 3 (su 63 risposte)	 4 Numero mediano di autovetture. La media è 6 (su 42 risposte)
 2 Numero mediano di motocicli (su 18 risposte)	 3 Numero mediano di motocicli (su 16 risposte)
 1 Numero mediano di furgoni (su 7 risposte)	 2 Numero mediano furgoni (su 9 risposte)
 1 Numero mediano di stazioni mobili (su 12 risposte)	 1 Numero mediano di stazioni mobili (su 19 risposte)

Comunicazioni

Gestione non associata	Gestione associata
 7 Numero mediano di radio portatili (su 25 risposte)	 14 Numero mediano di radio portatili (su 28 risposte)
 1 Numero mediano di ricetrasmittenti di centrale (su 20 risposte)	 1 Numero mediano di ricetrasmittenti di centrale (su 25 risposte)
 2 Numero mediano telefoni cellulari (su 57 risposte)	 5 Numero mediano telefoni cellulari (su 40 risposte)

Sistemi di controllo

Gestione non associata	Gestione associata
 12 Numero mediano di sistemi di controllo del traffico (su 46 risposte)	 34 Numero mediano di sistemi di controllo del traffico (su 37 risposte)
 4 Numero mediano di "Targa System" (su 18 risposte)	 9 Numero mediano di "Targa System" (su 15 risposte)

Nota: si è scelto di riportare più spesso i valori mediani rispetto a quelli medi perché tale indice di posizione è meno sensibile della media a valori estremi, i quali tendono a spostarne il valore in modo molto pronunciato se la numerosità del campione è bassa, come nel caso in esame.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Prima Commissione consiliare

 **Consiglio Regionale del Veneto**

U del 19/03/2019 Prot.: 0004089 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Ai Comandi di polizia locale della
Regione del Veneto

trasmissione via e-mail

(vedasi allegato)

Oggetto: richiesta di informazioni generali.



X LEGISLATURA

Spett.li Comandanti,

come noto la Regione del Veneto ha, tra le priorità di legislatura, quella di rivedere la normativa di regolazione in materia di polizia locale e sicurezza urbana; ciò al fine di mettere a disposizione degli enti locali uno strumento innovativo, rispettoso della loro autonomia, che consenta di valorizzare e mettere a sistema le polizie locali del territorio nonché di ottimizzare - con il sostegno e la regia regionale - l'utilizzo di tutte le risorse, le capacità e le conoscenze presenti a livello locale.

Nelle prossime settimane entrerà nel vivo in Prima Commissione consiliare - competente in materia, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento - l'esame del progetto di legge n. 409 "Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza", d'iniziativa della Giunta regionale.

Per consentire ai commissari di acquisire elementi utili ad arricchire l'istruttoria svolta, anche con l'obiettivo di migliorare, laddove necessario, l'articolato che verrà proposto all'Aula consiliare per la sua definitiva approvazione, siamo a richiederVi di trasmettere all'indirizzo di posta elettronica com1@consiglioveneto.it la scheda allegata alla presente, riempita con i dati e le informazioni ivi richieste.

Con l'obiettivo di contenere le tempistiche di elaborazione dei dati che vorrete fornire, chiediamo cortesemente di poter provvedere all'invio della scheda entro venerdì 5 aprile p.v.

Certi della collaborazione che intenderete fornire, porgiamo i più cordiali saluti.

L'Assessore
al territorio, cultura e sicurezza
Cristiano CORAZZARI

Il Presidente
della Prima Commissione consiliare
Alessandro MONTAGNOLI

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
STAFF POLITICHE ISTITUZIONALI

il responsabile

Gabriele Frolo

Gabriele Frolo
**Politiche istituzionali, politiche
dell'Unione Europea e relazioni
internazionali, politiche di bilancio
e di programmazione**

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701321 *tel*
+39 041 5256322 *fax*
com.com1.segreteria@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

COMANDO DI POLIZIA LOCALE

Denominazione	
Indirizzo	
Comune	
CAP	
Provincia	
Telefono	
Email e PEC	
Nome e Cognome del Comandante	
Telefono/cellulare	
email	

Distretto di Polizia locale (sigla)	
Gestione associata delle funzioni di polizia locale	SI/NO
Forma associativa	
Elenco Comuni di riferimento	
Comune capofila	
Indirizzo	
CAP	
Provincia	
Telefono	
Email e PEC	
Elenco dei Comuni associati	

Struttura organizzativa	Servizio/Corpo	
	<i>Tempo indeterminato</i>	<i>Tempo determinato</i>
Numero del personale di Polizia locale (per singolo Comune)		
Numero complessivo del personale di Polizia locale (se associato)		
Grado	Numero	Età media
Agenti		
Istruttori		
Ispettori		
Ufficiali		
TOTALE		

MEZZI IN DOTAZIONE		
Tipo	Quantità	in uso
Autovetture		
Motocicli		
Furgoni		
Stazione mobile		
Natanti a motore		
Altro		
TOTALE		

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE		
Tipo	Quantità	in uso
Radio portatili		
Ricetrasmittenti di centrale		
Telefoni cellulari		
Altro		
TOTALE		

SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA		
Tipo	Quantità	in uso
TOTALE		

Altre eventuali informazioni utili	
------------------------------------	--

11. APPENDICE NORMATIVA

Per un quadro sistematico delle fonti normative in materia di "Polizia locale e Sicurezza urbana" si rimanda a:

ESTREMI	OGGETTO
Legge 7 marzo 1986, n. 65	<i>Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale</i>
Legge regionale 9 agosto 1988, n. 40	<i>Norme in materia di polizia locale</i>
Articolo 150 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".	<i>Titolo V – Polizia amministrativa regionale e locale Art. 150 – Funzioni della regione e degli enti locali</i>
Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9	<i>Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza</i>
Articolo 78 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008";	<i>Misure straordinarie in materia di sicurezza urbana</i>
Legge regionale 27 aprile 2012, n. 18	<i>Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali</i>
Art. 19, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica" con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario"	<i>Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi</i>
Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40	<i>Norme in materia di unioni montane</i>
Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48	<i>Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile</i>
Legge 7 aprile 2014, n. 56	<i>Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni</i>
Decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14	<i>Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città (decreto Minniti)</i>
Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113	<i>Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (decreto Salvini)</i>